

CCXV.

TORNATA DI MARTEDÌ 5 GIUGNO 1923

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA.

INDICE.

Congedi	Pag. 9727
Interrogazioni:	
Sulla detenzione di operai parmensi imputati di complotto:	
OVIGLIO, <i>ministro</i>	9728
PICELLI.	9728
Sulla devastazione di alcune società di mutuo soccorso a Genova:	
FINZI, <i>sottosegretario di Stato</i>	9730
CANEPA.	9730
Sulla costruzione di ferrovie in Sicilia:	
SARDI, <i>sottosegretario di Stato</i>	9732
ALDISIO.	9732
VELLA.	9735
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie:	
COSATTINI.	9736
GAVAZZENI.	9746
CAO.	9754

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Aldisio, al presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere il pensiero del Governo in ordine alla costruzione delle ferrovie secondarie siciliane ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

SARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevole Presidente, poichè l'interrogazione, che segue, dell'onorevole Aldisio, riguarda lo stesso argomento, domando che lo svolgimento di esse sia abbinato per poter rispondere ad entrambe.

PRESIDENTE. Allora sarebbe opportuno che ella rispondesse anche ad una interrogazione dell'onorevole Vella, iscritta nell'ordine del giorno di oggi, che riguarda il tronco ferroviario Caltagirone-Terranova.

Però, non essendo presente in questo momento l'onorevole Vella, rimetteremo lo svolgimento di tutte e tre queste interrogazioni a quando verrà il turno di quella dell'onorevole Vella.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Picelli, al ministro della giustizia e degli affari di culto, « per sapere, se dopo il giudizio pronunciato dalla Camera dei deputati sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'interrogante, non creda di provvedere perchè la magistratura faccia sollecitamente cessare la ingiusta ed arbitraria detenzione di trentasei operai arrestati coll'interrogante a Parma il 4 maggio 1923 sotto la imputazione di preteso complotto contro i poteri dello Stato ».

L'onorevole ministro della giustizia ha facoltà di rispondere.

La seduta comincia alle 15.

AGOSTINONE, *segretario*, legge il processo verbale della tornata di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli Codacci Pisanelli, di giorni 15; Catalano, di 8.

(Sono conceduti).

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. La risposta alla interrogazione dell'onorevole Picelli è breve e di assoluta e necessaria semplicità.

Quando la Camera negò l'autorizzazione, il ministro fece quel che doveva fare: inviò immediatamente all'autorità giudiziaria di Parma notizia della negata autorizzazione perchè l'autorità giudiziaria procedesse alla immediata scarcerazione. Il che avvenne.

Non è possibile chiedere all'autorità giudiziaria di più.

L'autorizzazione contro l'onorevole Picelli e il processo contro gli altri imputati sono due cose completamente indipendenti ed è inutile chiedere e rispondere su questo, perchè l'argomento non può dare occasione ad alcuna disputa.

L'autorità giudiziaria ricercherà se per i coimputati vi sia reato; dichiarerà il non luogo, rinvierà a giudizio: questo è affar suo, nel quale il potere esecutivo non può e non deve ingerirsi.

PRESIDENTE. L'onorevole Picelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PICELLI. Certo, io non mi posso dichiarare soddisfatto della risposta data dal ministro della giustizia. Già: la giustizia deve fare il suo corso, mi si dice. E certo io non posso risalire alle cause, che hanno determinato il mio arresto, e quindi l'arresto dei 36 operai, che sono stati con me arrestati.

La Camera, dietro parere della Commissione parlamentare, si è pronunciata in questo modo: mancano gli elementi sufficienti per concedere, nei riguardi del Picelli, l'autorizzazione a procedere.

Non posso dimenticare che Picelli doveva essere il personaggio — diremo così — principale, di questa commedia che si sta recitando, e se è vero che non ci sono degli elementi sufficienti per procedere contro il personaggio principale, non so quali elementi ci possano essere a carico dei 36 operai, che sono, a distanza di un mese e più, ancora detenuti nel carcere di Parma.

Certo, la mia situazione è molto diversa da quella degli operai arrestati: io sono un deputato, magari un deputato da galera, (è la quarta volta che mi si mette dentro!), quelli sono dei disgraziati operai. Ma è inutile. Dovendo servire un piatto di questo genere (non si può mica negare che Picelli sia un membro dell'Assemblea nazionale, un deputato malgrado sia quello che è), doveva esservi un contorno e bisognava anche arrestare degli operai. Si capisce: il complotto!

In Italia oggi è di moda il complotto. Domani sarà di moda un'altra cosa. Così a Parma si scopre un complotto, e si arresta questa gente.

Benissimo! Io non ho mai preteso dagli avversari degli inviti a pranzo, non ho mai preteso, per esempio, che malgrado io sia deputato e malgrado vi sia uno Statuto, che garantisce delle immunità parlamentari, l'autorità di pubblica sicurezza di Parma non mi arrestasse. Anzi poichè sono un deputato, poichè c'è l'articolo 45 dello Statuto, io dovevo essere arrestato, in ispregio allo Statuto stesso! Notate che è la quarta volta che mi si arresta! Ma non è Picelli, non è l'uomo che si colpisce e si offende in questo modo; è tutta un'istituzione alla quale voi dite di credere e di aver creduto... (*Interruzioni all'estrema destra*).

Ma occupiamoci piuttosto della tragedia degli operai che sono stati arrestati e che non hanno nulla a che fare con l'imputazione del nostro complotto. (*Vivaci interruzioni del deputato Corgini*).

PRESIDENTE. Faccia silenzio, onorevole Corgini!

PICELLI. Voi in questo modo, come vi dicevo, non colpite l'uomo che volevate accusare, ma colpite gli altri che avete accusato con lui di complotto. Già oggi è di moda trovare dappertutto il complotto; questo è il vostro coraggio! Il coraggio della paura! Ma c'è una cosa che ancora forse non si sa, e cioè che in Italia ci sono oggi tanti piccoli governi quante sono le città, governi che si sostituiscono alla loro volta al Governo così detto ufficiale.

Parma è una città dichiarata fuori legge, tanto è vero che il legittimo rappresentante della città proletaria è stato messo quattro volte in galera, mentre la città è caduta in disgrazia perchè ha avuto il coraggio di difendersi. (*Interruzione del deputato Corgini*).

Quella città ha delle colpe, e quindi bisogna colpirla spietatamente. E siccome ci sono tanti piccoli governi in Italia quante sono le città e i paesi, il proletariato di Parma, è alla mercè di questi tirannelli locali, di questi despoti...

CORGINI. Ma se lei li ha sempre eccitati a delinquere! (*Scambio di apostrofi tra l'estrema destra e l'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio! Onorevole Picelli, concluda!

PICELLI. L'autorità giudiziaria, sebbene non me l'abbia detto perchè non può dirlo, tuttavia mi ha fatto capire che, appunto per la questione del complotto e per le ac-

cuse che pendono sul capo dei 36 operai è costretta a brancolare nel buio, ad andare a tentoni perchè non ci sono prove.

Ecco perchè, dico, vi sono dei despoti locali che sostituiscono il Governo centrale e tolgono la libertà ai cittadini. Un vice ispettore, due mesi fa mi diceva: ma crede lei che ci sia a Parma un prefetto, un questore? Noi siamo alla mercè di questa gente che ci comanda, e anche se volessimo fare quello che è umano ed è giusto di fare, non lo potremmo.

Quando, per esempio, l'autorità di pubblica sicurezza di Parma mi fa dire: « guardi che stasera lei sarà aggredito », e poi è nella assoluta impossibilità di impedirlo, ditemi voi se è vero o no che ci sono dei despoti locali a cui tutto è permesso. (*Interruzione del deputato Corgini*).

PRESIDENTE. Onorevole Corgini, faccia silenzio!

CORGINI. Io so quello che dico!

PRESIDENTE. Ma non interrompa. Presenti una interrogazione, e allora avrà diritto di parlare!

PICELLI. Del resto voi colpite voi stessi, o signori, non me. Ad ogni modo l'autorità giudiziaria dice che non c'è complotto. La autorità di pubblica sicurezza arresta l'onorevole Picelli senza nemmeno sapere il perchè, e poco dopo deve rilasciarlo. Ma in compenso si arrestano 36 operai, non si sa perchè, o meglio, forse lo sappiamo troppo. (*Interruzioni — Commenti a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Picelli, la prego di concludere. I cinque minuti sono già trascorsi!

PICELLI. Parma ha il passato che ha, e quindi bisogna continuare a tenere in arresto questi operai, sebbene il complotto non vi sia stato. Mi auguro che i 36 operai siano restituiti alla libertà, poichè sono padri di famiglia incensurati tutti.

PRESIDENTE. Onorevole Picelli, concluda!

PICELLI. Concludo e dico che questi uomini a cui è stato negato ogni diritto non devono rimanere in prigione, perchè, ripeto, il complotto non c'è stato. Ne volete le prove? (*Rumori a destra*).

Ebbene, o signori, arrestate allora tutto il proletariato italiano. (*Rumori — Commenti a destra*). Il proletariato italiano qui in questo momento per bocca mia vi dice che esso è tutto contro di voi. (*Rumori a destra*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Di Giovanni Edoardo, al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro della marina (Sottosegretariato per la marina mercantile), « per sapere se hanno notizia della situazione angustievole creata al Consorzio cooperativo fra naviganti e stivatori del porto di Siracusa (organizzazione di lavoro a carattere nazionale) dalla locale sezione del Sindacato marittimo fascista, il quale — con l'intervento della milizia nazionale e degli agenti di pubblica sicurezza — ha costantemente impedito al detto Consorzio cooperativo l'esplicazione di qualsiasi lavoro costringendo i 157 lavoratori da parecchi mesi alla forzata disoccupazione ed alla fame. Si è arrivati a questo, che al detto Consorzio è stato perfino negato il diritto di dare esecuzione ai lavori assunti con regolari contratti di stivaggio e disstivaggio, stipulati con le Società di navigazione « Sicilia Marittima » ed altre; ed anche in detti lavori si è sostituito violentemente il Sindacato fascista, respingendo ogni legittimo reclamo degli interessati con l'asserzione che così era stato ordinato dall'ispettore della XIV zona, nè il prefetto della provincia, informato del fatto arbitrario e pur compreso della santità delle ragioni del Consorzio cooperativo, ha trovato modo di impedire la violazione palese del buon diritto. Chiede pertanto di conoscere come il Governo ha provveduto, od intenda provvedere, per tutelare la libertà del lavoro, e l'esecuzione dei contratti regolarmente consentiti fra le parti ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la marina ha facoltà di rispondere.

CIANO, *sottosegretario di Stato per la marina*. Ho già comunicato all'onorevole Di Giovanni che ho chiamato il comandante del porto di Siracusa per avere ulteriori informazioni sulla richiesta fatta dall'onorevole interrogante; lo pregherei, dunque, di voler rimandare lo svolgimento della sua interrogazione a martedì prossimo.

DI GIOVANNI EDOARDO. Non ho difficoltà alcuna ad acconsentire ad una ulteriore proroga...

PRESIDENTE. Allora lo svolgimento di questa interrogazione sarà rinviato a martedì 12.

DI GIOVANNI EDOARDO. Però martedì mi pare un po' lontano...

CIANO, *sottosegretario di Stato per la marina*. Allora a sabato.

PRESIDENTE. Sta bene. A sabato 9.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Romita, Vella, al ministro dell'interno, « sulla occupazione da parte dei fascisti di Alessandria, di quella casa-teatro del popolo, sulla loro illecita continuata occupazione e sulle loro intenzioni in contrasto ai diritti dei soci proprietari ».

Ma l'onorevole Romita non è presente...

VELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Svolge lei la interrogazione come secondo firmatario? Ne ha diritto.

VELLA. Poichè l'onorevole sottosegretario di Stato è oggi così cortese, vorrei pregarlo di rimandare lo svolgimento di questa interrogazione di tre o quattro giorni, essendo l'onorevole Romita assente per impegni...

PRESIDENTE. Ella, che conosce il regolamento, sa che il rinvio può esser chiesto solo dal Governo;

FINZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Dato che è presente il secondo firmatario della interrogazione, potrei rispondere ora.

PRESIDENTE. Non credo che l'onorevole Vella sia molto informato dei fatti di Alessandria. (*Si ride*). Quando l'onorevole Romita farà ritorno a Roma, potrà ripresentare l'interrogazione, che sarà subito inserita all'ordine del giorno.

VELLA. Ma l'onorevole sottosegretario di Stato è così gentile che può far egli la domanda di rinvio!

FINZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sta bene; chiedo che lo svolgimento di questa interrogazione sia rinviata a sabato 9. (*Commenti — Si ride*).

PRESIDENTE. Allora lo svolgimento di questa interrogazione sarà rimesso a sabato 9. Segue l'interrogazione dell'onorevole Canepa, al ministro dell'interno, « sulla devastazione, di cui danno notizia i giornali di ieri 31 maggio, della Società di mutuo soccorso « Felice Cavallotti » di Genova; per sapere se e quali provvedimenti siano stati presi contro gli autori di questo delitto, e se e quali misure adottate per prevenire il ripetersi di simili gesta, tanto più che la devastazione della « Cavallotti » segue, a breve intervallo, il tentato incendio della Società di mutuo soccorso « Alba Proletaria » e l'incendio, purtroppo consumato, della Società di mutuo soccorso di Quezzi, della stessa città di Genova ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

FINZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Come l'onorevole interrogante sa, nella

notte dal 30 al 31 maggio scorso, in Genova, un gruppo di persone, scassinata la porta d'ingresso penetrò nei locali della Società di Mutuo soccorso Felice Cavallotti, danneggiando gli arredi con un danno di circa 2000 lire.

Le indagini prontamente eseguite condussero alla identificazione di quasi tutti i responsabili che vennero tratti in arresto e regolarmente denunciati alla autorità giudiziaria, mentre uno solo di essi è ancora latitante, ma attivamente ricercato.

Venne accertato inoltre che il danneggiamento fu provocato per vendetta di soci stessi dell'Associazione che nutrivano rancore coi componenti della Presidenza per non avere essi permesso che, per alcuni mesi, il circolo avesse ospitato un circolo comunista.

Quanto al tentativo d'incendio nella notte del 22 maggio alla Società Alba Mutua proletaria, pure di Genova, sono state fatte e si fanno le più diligenti indagini e ricerche per identificare i responsabili.

Per quanto riguarda l'incendio del 2 maggio del Circolo socialista Mutua Società tra amici di Quezzi, che ha la sede in un baraccone di legno, come l'onorevole interrogante sa, vennero identificati e denunciati alla autorità giudiziaria 4 responsabili che sono latitanti, ma vengono attivamente ricercati.

Si dubita, secondo quanto ha riferito il prefetto, di Genova, che questo ultimo incendio fosse dovuto a rappresaglia, essendo apparsi il 1º maggio scorso sui muri di un gruppo di case di Quezzi delle iscrizioni offensive per il fascismo ed il Governo nazionale.

Si soggiunge che sono state impartite al prefetto di Genova tassative, precise, reiterate disposizioni per una oculata e rigorosa sorveglianza a scopo di evitare la possibilità del ripetersi di incidenti di questo genere.

PRESIDENTE. L'onorevole Canepa ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CANEPA. La Società Felice Cavallotti di San Martino Borgorotti, frazione di Genova, è un antico benemerito sodalizio di mutuo soccorso, di istruzione e di divertimento. Non appartiene a verun partito politico. Quanto ai sentimenti che in essa predominano, basta il nome del patriota al quale si intitola.

Nella notte del 31 maggio ultimo scorso una quindicina di fascisti, partiti dal centro della città sopra un tranvai, giunsero, passata la mezzanotte, a San Martino. Entrarono, abbattendo la porta, nel locale della

società ed ivi misero a sacco tutto quanto trovarono; bigliardo, pendola, quadri, armadi a vetri, tavoli, oggetti di cancelleria, registri tutto fu infranto e lacerato, contorta una coppa di argento, infrante bottiglie di inchiostro sopra i muri. Compiuta l'impresa se ne andarono asportando come trofeo di guerra la bandiera della società che è ed è sempre stata la bandiera tricolore italiana.

Riconosco, e me ne compiaccio, che l'autorità locale questa volta ha proceduto con cura alla identificazione dei colpevoli, ne ha arrestati alcuni, altri li ha denunciati, ritenendo non ci fosse più la fragranza, e su questo punto faccio le mie riserve. Comunque sta di fatto che questa volta l'autorità di polizia ha proceduto.

Lealmente do pure atto che il Direttorio del fascio di Genova ha pubblicato il seguente comunicato:

« Perchè non sorgano equivoci al riguardo, il Direttorio del fascio di Genova dichiara di deplorare vivamente l'azione svolta da elementi irresponsabili e attende che l'autorità di pubblica sicurezza possa individuare gli autori di essa per prendere i provvedimenti del caso a loro carico.

« Si fa per altro notare che alcuni degli individui che secondo la versione dei giornali avrebbero partecipato al fatto furono già da vario tempo allontanati dal fascio e ad essi fu ritirata la tessera dalla Commissione di revisione ».

Dopo di che, onorevole sottosegretario all'interno, non comprendo come ella sia venuto accennando ad una storiella di vendetta di soci che colle devastazioni si sarebbero voluti vendicare del presidente della società per non aver voluto ospitare un circolo comunista. È una storiella morta prima di nascere.

Prendiamo atto, adunque, degli arresti, delle denunce, delle deplorazioni, ma fatti simili non basta reprimerli e deplorarli; bisogna prevenirli.

Non si deve dimenticare che poche notti prima i soliti ignoti avevano tentato di invadere la società « Alba proletaria », e fu soltanto per il rumore della porta che si tentava di abbattere che gli abitanti delle vicine case, svegliatisi, poterono col telefono avvertire le autorità; sopraggiunsero le guardie, ma prima naturalmente i soliti ignoti se l'erano data a gambe e sono ignoti ancora adesso.

Qualche settimana prima poi nella borgata Quezzi si è avuta una notte di vero terrore. Fosse anche vero, onorevole sottose-

gretario di Stato, che sopra i muri dell'abitato ci fosse quella iscrizione, fatta poi chi sa da chi, veda se si può chiamare rappresaglia l'atto di una comitiva che incendia un bellissimo edificio di legno sede d'una società apolitica, che era costato molte e molte migliaia di lire, terrorizzando la popolazione la quale, mentre si aspettavano i pompieri, che giunsero quando le fiamme avevano compiuta l'opera distruggitrice, cercava con secchi di acqua di limitare l'opera del fuoco; essa fu respinta dagli incendiari, fu cacciata indietro e quelli che avevano appiccato il fuoco, al pari di Nerone, si godettero lo spettacolo sino alla fine.

Per prevenire simili delitti occorrono tre cose:

Occorre prima di tutto che i partiti intensifichino la loro opera di revisione degli iscritti, affinché la politica non ammantii mai la criminalità. Accentuerò con un esempio: i giornali narrano che uno degli arrestati per la devastazione della società Cavallotti, del quale fanno nome e cognome, è un pregiudicato in linea di furti, rapine, ex vigilato speciale, fino a poco tempo fa fu un acceso comunista, ex comandante di guardie rosse, e recentemente aveva indossato la camicia nera. Ma appartengano o no a partiti, alle autorità non possono essere e non sono ignoti i tipi che hanno capacità a delinquere.

Essa ne deve conoscere e ne conosce i covi. Se la vigilanza sarà oculata e rigorosa, come ella afferma aver disposto, l'ordine, la tranquillità, l'incolumità delle persone e delle cose non dovranno più subire nocumento.

Infine, e concludo, occorre che l'autorità compia il suo dovere con solerzia. Pene adeguate debbono seguire dappresso al delitto, perchè soltanto in questo modo esse saranno intimidatrici.

Per qualche tempo l'autorità giudiziaria fu indulgente verso coloro che si abbandonavano alla più schifosa, alla più ripugnante forma di delinquenza, quella detta dell'olio di ricino. Ebbene, un bel giorno la magistratura, come illuminata al l'improvviso dallo Spirito Santo, ha applicato trenta mesi di reclusione, e il presidente del Consiglio l'altro giorno lo notava compiacendosi. Realmente dopo questo risveglio della magistratura quella forma di delinquenza è cessata ed ha valicato le alpi. (*Commenti*).

Diceva il Guerrazzi che il giudice ogni mattina trae il capo fuori della finestra per ispezionare il vento che tira. Ebbene il vento bisogna che tiri non soltanto contro

l'olio di ricino, ma benanco contro gli incendi, contro le devastazioni, contro tutte le offese alle persone e alle cose, contro tutte le azioni che la legge e la civiltà condannano.

Ed io credo, onorevole sottosegretario, che noi dobbiamo essere consenzienti in questo, che è veramente ora di finirla con queste vergogne che contristano, umiliano e screditano il nostro Paese, e approfondiscono sempre di più quel solco di odio che dovrebbe essere interesse di tutti colmare per sempre.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora lo svolgimento delle interrogazioni, che concernono uno stesso argomento, degli onorevoli Aldisio e Vella, e cioè:

Aldisio, al presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere il pensiero del Governo in ordine alla costruzione delle ferrovie secondarie siciliane »;

Aldisio, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se rispondono a verità le notizie riguardanti il rinvio della costruzione dell'importante tronco ferroviario Caltagirone-Terranova »;

Vella, al ministro dei lavori pubblici, « Sulla politica ferroviaria in Sicilia, con particolare riferimento alla progettata linea Caltagirone-Terranova ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

SARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Gli onorevoli interroganti ricordano che le ferrovie secondarie sicule furono autorizzate dalla legge 21 luglio 1911, n. 848. Per alcuni piccoli tratti si è provveduto alla costruzione col fondo di 50 milioni autorizzato dal decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 567.

Per gli altri 800 chilometri dovrebbe provvedersi coi residui del detto fondo e con la somma di 700 milioni che il Tesoro, secondo quanto è stabilito dal Regio decreto 24 novembre 1921, n. 1796, dovrebbe corrispondere in ragione di 70 milioni all'anno per la durata di 10 anni, con accensione di debiti e con mutui con la Cassa depositi e prestiti

In merito alle linee da costruirsi debbo dichiarare che il Governo ha la precisa intenzione di costruire le linee utili e l'assoluto proposito di non costruire le inutili e appunto in relazione a ciò ha già provveduto a far studiare dai suoi Corpi tecnici le linee progettate per la Sicilia e da costruire.

Quanto poi al tronco ferroviario Caltagirone-Terranova, ricorderò che esso era

originariamente compreso nel piano regolatore delle secondarie sicule; più tardi però, e ciò con decreto Regio 24 novembre 1921, n. 1696, fu stralciato dal detto piano perchè si volle che fosse costruito a scartamento ordinario invece che a scartamento ridotto e fu compreso nel blocco di linee ferroviarie da costruirsi dalle Ferrovie dello Stato.

Non si stabiliva però nessuna autorizzazione di spesa per la costruzione di questo tronco ferroviario cosicchè esso non può essere costruito coi fondi delle secondarie perchè è tralciato dal relativo piano regolatore e dovrà essere costruito coi fondi che le ferrovie dello Stato avranno per la costruzione di nuove linee, se e quando sarà approvato, il progetto che porta uno stanziamento di spesa di 2 miliardi per la costruzione di strade ferrate.

Tale progetto in questo momento non sembra abbia molta possibilità di essere accolto dal Governo e dal Parlamento. Comunque il Governo non ignora le richieste vivissime che sono state fatte per la costruzione di questa linea, non si dissimula l'interesse che la costruzione di essa può avere e conseguentemente studierà la possibilità o di farla rientrare in quelle linee secondarie, dalle quali fu stralciata o di provvedere in qualche altro modo alla sua costruzione, quando le condizioni della finanza e dello Stato permetteranno la costruzione di nuove linee.

PRESIDENTE. L'onorevole Aldisio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ALDISIO. La risposta dell'onorevole sottosegretario alla prima interrogazione da me presentata, riguardante le Secondarie, certamente non può lasciarmi soddisfatto.

SARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Perchè vuol costruire quelle inutili ?

ALDISIO. Essa è tutt'altro che chiara.

SARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. No.

ALDISIO. E non può non allarmare le popolazioni siciliane, le quali da più di 20 anni attendono pazientemente che, finalmente, il problema delle comunicazioni sia affrontato con criteri di giustizia e quali la situazione di laggiù reclama.

L'onorevole sottosegretario, in fondo, ha confermato le voci che, a proposito della costruzione delle Secondarie, in Sicilia, circolavano e che furono la causa della mia interrogazione.

È chiaro che il Governo attuale ignora o vuole ignorare la legge del 1911, che stabi-

liva — sono passati 13 anni — la costruzione in Sicilia di 800 chilometri di ferrovie secondarie; vuole dimenticare il piano regolatore del 1914, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e naturalmente, vuole anche mettere da parte il decreto del novembre 1919.

Ora io non so — in base a quali norme — l'attuale Governo tutto ciò possa fare, e se può ignorare gli impegni categorici che, a suo tempo, il Governo prese dinanzi alle popolazioni siciliane.

FINZI, *sottosegretario di Stato per l'intero*. Quale Governo?

ALDISIO. Tutti i Governi. C'è la legge del 1911, onorevole sottosegretario, e ci sono i decreti dell'aprile e del novembre 1919.

SARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'abbiamo richiamata.

ALDISIO. Io rilevo che per tutto ciò che riguarda il problema del Mezzogiorno, continua il vecchio metodo di promettere e non di mantenere.

SARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ma le promesse non le abbiamo fatte noi. Siamo meridionali tutte e due, il ministro e il sottosegretario.

ALDISIO. Onorevole sottosegretario, quando al mezzogiorno si vogliono fare ingoiare dei rospi, si prendono ministri e sottosegretari meridionali. È una vecchia storia. (*Commenti*).

Questi provvedimenti che noi reclamiamo, non tendono a soddisfare capricci di popolazioni eccessivamente esigenti, ma ad avviare la vita sociale ed economica di una regione trascurata verso forme meno rudimentali, di quelle che tuttora esistono, e a valorizzare i prodotti del suolo e delle miniere.

Nel maggio scorso, discutendosi, alla Camera i provvedimenti per l'industria zolfifera, fu giustamente e opportunamente notato da parlamentari non siciliani, che una delle cause del sopracosto dello zolfo in Sicilia, e quindi della crisi, è rappresentata dalla mancanza assoluta in troppi luoghi di strade ferrate, di buone strade rotabili, di porti.

Il Governo del tempo promise che avrebbe provveduto a sollecitare l'inizio dei lavori per l'attuazione del programma ferroviario del 1911, e del 1919. E difatti qualche cosa si cominciava a fare; ma con l'avvento del nuovo Governo tutto fu sospeso ed oggi ci sentiamo ripetere la poco lieta novella che, attraverso la formula delle linee utili e non utili, tutto va soggetto a revisione.

E quello ch'è detto per l'industria, va ripetuto per l'agricoltura. È bene ricordare all'onorevole sottosegretario di Stato, a questo proposito, che una sola speranza restava all'agricoltura siciliana, e questa speranza consisteva e consiste nella possibilità di poter valorizzare i prodotti del suolo per mezzo di una migliore sistemazione delle comunicazioni, in modo da avvicinare i centri di produzione a quelli di consumo.

La tariffa doganale, così come è stata congegnata, e che la Camera si appresta ad approvare, è rivolta specialmente contro l'agricoltura meridionale; le nuove tabelle sul reddito agrario sono, per molte provincie, della Sicilia, lo strumento più esoso che sia mai stato inventato; esse sono più elevate di quelle che si applicano ad altre regioni più industrializzate e progredite in economia della nostra. A questa nostra povera economia siciliana non solo si chiede quello che si chiede da altre economie ben più redditizie e più tutelate della nostra, ma per di più le si rifiutano i diritti sanciti da vecchie leggi, e che se applicati, già sarebbero insufficienti ai bisogni nuovi.

Dal 1911 ad oggi dopo di aver visto rinviata l'attuazione del programma ferroviario per ben due volte in Sicilia, dopo di aver assistito, con grande rammarico, ma con alto senso di patriottismo, alla partenza del materiale accumulato nei nostri porti e nei cantieri, prima per la Libia e poi per il nostro fronte, dopo di avere strappato nel 1919 un decreto che ripigliava il problema, e nel 1921 un altro decreto che stanziava 700 milioni, dovevamo arrivare all'avvento del Governo nazionale ed alla presa di possesso del Dicastero dei lavori pubblici da un siciliano, da un uomo cioè che dovrebbe conoscere i bisogni della sua terra, per sentirci dire in una formula abile, che l'annoso problema, già risoluto, va soggetto a revisione.

SARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ma il Ministero deve tener conto anche dei bisogni di tutta la nazione!

ALDISIO. Sono vecchie formule, i bisogni nazionali, vanno intesi con un criterio di perequazione.

Ora domando all'onorevole sottosegretario di Stato: In una regione ove difettano le strade rotabili; e quelle poche che esistono, per ragioni difficilmente superabili e troppo note sono in pessime condizioni di manutenzione; in una regione che gode il triste privilegio di avere spopolate le proprie campagne e raccolta in grossissimi centri

rurali la propria popolazione, centri rurali che per questo sono abbastanza lontani gli uni dagli altri; in una regione ove il traffico sulle poche strade rotabili, è minacciato, insidiato, impedito — e l'onorevole sottosegretario dell'interno ne sa qualche cosa — ove perciò gli scambi diventano sempre più difficili e penosi, vuol dirmi in una regione siffatta, quali sono da considerarsi le linee utili e quelle non utili?

SARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ma allora si devono fare tutte!

ALDISIO. Sicuro. Sono trent'anni che attendiamo inutilmente.

PRESIDENTE. Onorevole Aldisio, non raccolga le interruzioni e prosegua. Ella ha diritto di parlare dieci minuti, e già ne sono trascorsi otto.

BOMBACCI. C'era un popolare al Ministero dei lavori pubblici. Perché non glielo ha detto?

ALDISIO. Lei parla, al solito, senza conoscere i precedenti. L'onorevole Micheli per sua norma, a favore delle ferrovie secondarie di Sicilia, ha stanziato 700 milioni, che oggi si vogliono dimezzare.

SARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Però ha fatto il tracciamento della linea senza stanziare i fondi.

ALDISIO. È un'altra cosa onorevole sottosegretario di Stato, restiamo alle secondarie. Le ripeto che in una regione come la Sicilia, la distinzione tra linee utili ed inutili, è proprio una cosa che non va.

È stata annunciata una visita dell'onorevole Mussolini in Sicilia. Se l'onorevole presidente, vuole veramente rendersi conto della situazione di molti centri interni dell'Isola faccia una cosa, non si fermi alle città della costa, cerchi di arrivare nell'interno, in qualche comune dove non c'è né ferrovia né rotabile, e quando sarà tornato qui a Roma, comunicherà, ne son certo, al ministro dei lavori pubblici, che la costruzione delle ferrovie siciliane è urgente, e che non 800 chilometri ma 1000 chilometri, debbono costruirsi come prevedeva d'altronde il piano regolatore del 1914.

FINZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Strade, strade!

ALDISIO. A proposito di strade, onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, debbo dirle che il problema delle strade rotabili presenta particolari difficoltà per alcune provincie di Sicilia, perchè sono strade che debbono svilupparsi in montagna, in una regione dove manca la pietra dura...

FINZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. E appunto per questo le ferrovie sono inutili.

ALDISIO. ...sono strade che debbono soffrire un tormento eccessivo a causa della speciale e necessaria costruzione della ruota del carro siciliano, e quando voi avrete costruito queste strade ordinarie, vi accorgete che la spesa di manutenzione sarà eccessiva. Non so se al Governo convenga dunque costruire piuttosto le strade ordinarie che le ferrovie, in ogni modo, è curioso che quando i siciliani domandano le ferrovie, si offrono loro le strade rotabili, e viceversa, quando domandano le strade rotabili, si offrono loro le ferrovie.

Il Governo ha speso enormi somme per i progetti delle ferrovie secondarie siciliane; cessi dallo sprecare il denaro, dia esecuzione alle vecchie leggi, si scioglierà da un dovere che i Governi antecedenti hanno assunto verso la Sicilia; perchè non è detto, onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, che tutti gli impegni presi precedentemente dagli altri Governi, debbano essere lacerati dai nuovi.

PRESIDENTE. Onorevole Aldisio, concluda!

ALDISIO. Ho finito. Per la ferrovia Terranova-Caltagirone debbo pigliare atto di quella parte della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato in cui si riconosce l'importanza di questo tronco. Si tratta di un tronco che salda la linea Catania-Caltagirone con la linea costiera Licata-Modica. Attualmente, per la mancanza di questa saldatura, tutto il movimento ferroviario si deve svolgere su una sola linea, unica linea, che allunga e aumenta enormemente le distanze.

Questa linea Terranova-Caltagirone rappresenta una specie di diametro in un circolo, ed è stata riconosciuta da tutti i tecnici ferroviari, una linea necessaria per poter organizzare bene, a parte l'interesse della popolazione, il servizio merci, in una regione di grande traffico. Ma non posso accettare quella parte della dichiarazione dell'onorevole sottosegretario di Stato, nella quale si parla di far rientrare questa ferrovia nel sistema delle secondarie. Se le popolazioni interessate avessero accettato questa soluzione, la ferrovia sarebbe già costruita; si sarebbe tuttavia commesso un grossolano errore, ritenuto tale successivamente da tutti i Corpi tecnici. Le popolazioni di Terranova, Niscemi, Caltagirone piuttosto che accettare l'uovo che si offriva loro, hanno preferito

attendere la soluzione logica ed organica di questo problema; sarebbe errore gravissimo volerle punire per il fatto di aver voluto che fosse evitata una mostruosità e uno sperpero di denaro. È per questo che raccomando al Governo di voler pigliare in serio studio la costruzione di questa ferrovia, che se risoluto finirà col rigenerare una vasta zona che da tempo attende fiduciosa.

I milioni è facile trovarli, trattasi di un breve percorso, e per giunta in un terreno che non offre troppi ostacoli. Ma i benefici saranno molti, e l'economia generale del Paese se ne avvantaggerà in uno con le popolazioni interessate. (*Approvazioni al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole Vella ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. (*Interruzione del deputato Bombacci*).

VELLA. La mia non è affatto una interrogazione elettorale, caro Bombacci, perchè non appartengo a quella circoscrizione! (*Commenti*).

Io sono talmente insoddisfatto che trasformo senz'altro la mia interrogazione in interpellanza...

ALDISIO. Anche io. (*Si ride*).

VELLA. ...perchè dai banchi del Governo non è venuta la risposta di ordine politico che io chiedevo su questo argomento. Mi occupavo della politica generale ferroviaria in Sicilia, e per questa politica il Governo non ha detto nessuna parola qui, nè per bocca del sottosegretario di Stato, testè, nè per bocca del ministro quando è intervenuto nella discussione al Senato.

Se noi vogliamo avere qualche notizia, dobbiamo andare a raccogliera sempre in discorsi e in banchetti, fuori della Camera; ed in questo caso il pensiero del Governo lo conosciamo proprio attraverso ad un banchetto, quello tenutosi a Milano in onore dell'onorevole De Stefani per celebrare il suo discorso finanziario, ecc. ecc....

Il ministro dei lavori pubblici ebbe in quell'occasione un piccolo colloquio con l'onorevole Farinacci, colloquio che ci illumina su questa questione ferroviaria, almeno stando alle cronache dei giornali.

Il ministro domandava all'onorevole Farinacci se avesse ancora qualche cosa di personale contro di lui per le vecchie polemiche, al che l'onorevole Farinacci rispondeva: «io dovevo soltanto tutelare gli interessi della ferrovia Cremona-Bergamo». E il ministro contrapponevagli che di cessioni all'industria privata non se ne sarebbe parlato più...

SARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È tutto inesatto!... Tutto, all'infuori del banchetto!

VELLA. Onorevole sottosegretario di Stato, lei farà forse una questione topografica, ma io quello che dico l'ho letto nei giornali...

SARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Se ne leggono tante nei giornali!...

VELLA. Ed è da deplorare che, in una materia così importante, noi dobbiamo andare a raccattare il contenuto politico nei residui banchettari... (*Rumori a destra*).

Ora, onorevole sottosegretario di Stato, per la questione delle ferrovie secondarie e ordinarie siciliane, vi è il problema di vedere chi le deve condurre e chi le deve costruire.

Attorno a queste costruzioni ed a queste conduzioni di domani, vi sono dei movimenti di cui è opportuno che il Parlamento sia informato; e, d'altra parte, è necessario che da parte del Governo vengano risposte esaurienti e rassicuranti.

Io porterò in sede di interpellanza tutto questo materiale; e allora vedrà la Camera se non sia il caso di allargare la discussione dalla piccola questione siciliana a tutta la politica delle ferrovie italiane... (*Commenti*).

Onorevole sottosegretario, per la questione della piccola linea, diciamo, non elettorale, Terranova-Caltagirone, io riconosco ad essa un'importanza specialissima; e questa importanza l'ha riconosciuta lei stesso quando ha citato qui il decreto 24 novembre 1921, col quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici riconosceva tanta importanza a questa linea da trasformarla da scartamento ridotto a scartamento ordinario.

Siete voi che avete dato l'argomento maggiore alla nostra replica, e quindi io non mi fermerò ad accentuare questo riconoscimento, nè mi dilungherò a seguire il collega che ha orato precedentemente. (*ilarità*).

Non parlerò, dunque, affatto dell'importanza industriale della linea ai fini degli zolfi e della mostarda anche, onorevole Colonna di Cesarò... (*Viva ilarità*) che è un prodotto importantissimo in quel circondario; e concludo richiamandomi alla parte politica che ho qui dovuto sfiorare per non fare intervenire l'onorevole Presidente, e richiamando l'attenzione del Governo a che la Sicilia sia assicurata sull'ordine delle costruzioni e delle condizioni delle sue ferrovie.

Non dirò qui parole di accentuazione regionalista... (*Rumori a destra*).

Sono internazionalista per questo, e vi dico che arrivo allo Stato concepito unitariamente in Italia proprio in nome ed in principio del mio socialismo; perchè, se mi

• dovessi fermare a considerazioni di ordine puramente regionale, forse non arriverei neanche a quell'unitarismo a cui arrivo per il mio socialismo.

Ora dunque, la Camera, prima che si sciolga, o a luglio, se vi sarà quella tale parentesetta... (*Ilarità*) o a novembre, deve chiedere al Governo una parola definitiva; non soltanto una breve risposta in sede di interrogazioni, ma una ferma e sicura parola che dica quale è il programma che esso vuole applicare a questo scabrosissimo, difficile ed anche pericoloso argomento. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È così trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Delega al Governo della facoltà di arrecare gli emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cosattini, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno, firmato anche dagli onorevoli Majolo, Reale, Ellero, Basso, Canepa, Donati, Frontini, Trozzi, Caldara:

« La Camera convinta che la semplificazione e l'acceleramento delle procedure civili non possano efficacemente raggiungersi che adottando il sistema dell'oralità nello sviluppo delle difese, da armonizzarsi con le esigenze della trattazione scritta del processo ai fini della lealtà del contraddittorio, della fissazione precisa dei termini della contestazione, della esattezza dei giudicati e delle impugnative degli stessi,

afferma a base di una riforma del rito civile le seguenti linee schematiche: dello svolgimento del giudizio di cognizione avanti i tribunali:

1º) deposito in cancelleria della citazione contenente la completa esposizione dei fatti, le domande, uno svolgimento sommario delle ragioni di diritto, la deduzione delle prove con produzione o indicazione dei documenti;

2º) in calce alla citazione: decreto del presidente per la delega di un giudice all'istruttoria della causa e decreto del giudice delegato che prefigge un termine al convenuto per la risposta con diffida in mancanza di giudizio in contumacia e fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti se stesso;

3º) notifica al convenuto di copia della citazione coi provvedimenti anzidetti;

4º) deposito in cancelleria e notifica all'attore della risposta del convenuto che contenga se del caso le rettifiche dei fatti, l'enunciazione completa dei mezzi di difesa, la deduzione delle prove con produzione o indicazione dei documenti;

5º) in mancanza della risposta contumacia del convenuto non sanabile;

6º) comparizione davanti al giudice delegato per la trattazione preliminare della causa, verbalizzazione di eventuali ammissioni o rettifiche di fatto. Eventuali tentativi di componimento, provvedimenti d'urgenza e provvedimenti istruttori presi anche d'autorità dal giudice, reclamabili col merito avanti al Collegio;

7º) assunzione delle prove e verbalizzazione delle conclusioni delle parti dai singoli punti della contestazione;

8º) udienza avanti al Collegio. Relazione del giudice delegato. Discussione e contemporaneamente eventuale scambio di semplici memorie difensive. Chiusura della causa;

9º) sistema della fascicolazione di tutti gli atti della causa in cancelleria e liquidazione di tutte le tasse di bollo e registro con unica riscossione alla chiusura o all'abbandono della causa;

10º) particolari norme per i giudizi contumaciali, per quegli urgenti e per i procedimenti avanti i pretori e i conciliatori».

Onorevole Cosattini, ha facoltà di parlare.

COSATTINI. Onorevoli signori! Nello accingermi a intrattenere la Camera sopra la richiesta di pieni poteri presentata dal Governo per la pubblicazione di un nuovo Codice di procedura civile, io mi chiedo se non presuma soverchiamente delle mie forze, data la vastità e la difficoltà dell'argomento. Ma pur sento di poter recare nella discussione l'amore che ho posto allo studio dell'argomento e più il contributo pratico di una esperienza professionale fatta da un particolare osservatorio, quasi a cavaliere delle nuove provincie e delle vecchie, tra la legislazione che stiamo per riformare e l'altra che stiamo per abrogare.

La discussione è resa difficile dalla mancanza di un testo che corredi la richiesta, che precisi i propositi del Governo. Mancanza assai grave, poichè la riforma interessa lo svolgersi di gran parte della attività giudiziaria, ed è intimamente connessa con lo sviluppo di tutta la vita moderna così varia e complessa, così agitata da una profonda febbre di azione. Tutta la economia del paese nei suoi intralci, nelle sue contestazioni può trovarvi gravosi ostacoli e impedimenti al suo progresso, o agile congegno di eque soluzioni.

Onde sarebbe grave colpa lasciar trascorrere questa occasione, se nei risultati della riforma non sapessimo raccogliere quanto ci ammaestra la esperienza nostra e quella compiuta da altri popoli, in base ad altri sistemi, e quanto la scienza e la dottrina hanno faticosamente elaborato da lungo tempo.

Invece la relazione, che il ministro ci presenta, è singolarmente evanescente. Egli ha certo il torto di averla avallata della sua firma.

Fra tutte quelle che illustrano i vari argomenti, per i quali sono chiesti i pieni poteri, questa è la più nuda, la più povera. Non vi è traccia di luce che emani dalla scienza, non vi è ricordo di precedenti legislativi, non vi è cenno di legislazione comparata, non vi è un solo dato statistico a conforto delle sue proposizioni. Sembra proceda a tentoni, con studio di dire e non dire, giungendo a conclusioni di tale miseria di innovazione, di tale peritanza riformatrice da suonare strano contrasto colle magniloquenti amplificazioni, con cui si è annunciata la iniziativa del ministro.

Il Governo dice di proporsi di riformare; pubblicherà un nuovo Codice. Ma in queste condizioni siamo ridotti a concedergli i pieni poteri a occhi chiusi; io sento qui ripresentarmisi allo spirito cento obiezioni pregiudiziali.

In quanto investono le particolari tendenzialità politiche del partito al potere, quasi una *exceptio ad personam*, in quanto riguardano il merito di tutta la riforma, il clima storico in cui la stessa deve svolgersi, la incostituzionalità del disegno, esse insorgono tutte vittoriosamente. Ma non mi trattengo su di esse: hanno già avuto altissima ed autorevole trattazione da questa parte, ed avranno il mio voto.

Concediamo anche al Governo il credito della necessità e della urgenza di un provvedimento: la unificazione legislativa gli

urge alle reni, e riconosciamo non si possa oltre tardare.

Riformare, dice il Governo. Ma come?

Io proporrò dei limiti molto rigorosi alla mia indagine; mi guarderò dall'indulgere ad una disputa del tutto teorica, trascurando di ricercare se nel campo del rapporto processuale civile siano preponderanti le ragioni privatiste o gli elementi di ragion pubblica; se l'azione si distingua dal giudizio; se i concetti tradizionalisti della *litis contestatio* o del quasi contratto giudiziale ne offuschino la differenza, o si riferiscano a interferenze, a fasi successive dello sviluppo del rapporto.

Mi guarderò di indagare se altri istituti, che abbiano connessione col Codice di procedura, meritino innovazioni, e soprattutto mi guarderò dal trarre dal Codice una monotona elencazione di norme o di provvedimenti d'ordine procedurale che meritino ritocchi o particolari correzioni.

Confesso subito la modestia del compito che mi propongo; ridurrò il mio esame al nucleo centrale del problema, alla ricerca, cioè, delle basi su cui deve poggiare e svolgersi il normale giudizio di cognizione avanti ai tribunali.

Riconosco senz'altro che norme particolari e diverse occorrono per regolare le cause urgenti, i procedimenti esecutivi, i giudizi pretori. Le esigenze peculiari delle parti, le caratteristiche varie delle liti, non possono essere astrette in una unica sagoma. La procedura non deve essere un letto di Procuste, o essere ridotta a un comune denominatore, a cui livellare tutte le contestazioni.

Il mio sarà uno sforzo ostinato di precisione e di determinazione attraverso l'esame del particolare lato del problema, (che del resto investe la sostanza della riforma) altrettanto quanto, mi permetto di dirlo, sono vaghe ed incerte le conclusioni cui giunge il Governo, e, mi si consenta anche la Commissione.

Che cosa ci dice su questo argomento, il ministro, nella sua relazione?

Egli dichiara che il nostro procedimento sommario può ancora costituire lo scheletro della procedura, purchè, beninteso, egli dice, profonde modificazioni vi sieno apportate.

In queste parole sembra formulata la enunciazione di un programma, ma in realtà esso è singolarmente indeterminato e generico.

Sentiamo che il Governo si propone di attenuare il formalismo, che annebbia la

vita del procedimento sommario, di agevolare lo sviluppo, di consentire un maggior contatto fra le parti e il giudice. Finalità, queste, che possono proporsi per tutte quante le forme di rito.

Ma quando il ministro, dalle sue affermazioni generiche, passa a determinare i mezzi, i congegni in forza dei quali intende tradurre in atto i suoi propositi, troviamo una singolare povertà di proposte concrete, una enunciazione di principi così poco nuovi, così poco decisivi in merito alla questione, che, francamente, è da domandarsi se chi ha steso la relazione (il ministro certo ne ripudia la paternità) abbia dimestichezza con i giudizi civili.

Ecco le proposte concrete: ferma l'ossatura del procedimento sommario, introdurre disposizioni atte ad eliminare tutte le questioni procedurali, che attardano lo sviluppo del giudizio nel periodo istruttorio, sottoponendo tutte le contestazioni che sorgono intorno alle prove, e le impugnative delle interlocutorie ad un'unica pronuncia col merito.

Ed un'altra proposta: accrescere i poteri del giudice, a cui si darà facoltà di fare domande al di fuori dei capitoli dell'interrogatorio, di ridurre le liste testimoniali, e di deferire d'autorità l'interrogatorio ed anche il giuramento.

È tutto qui!

Io mi sarei atteso, onorevole Ministro, se mi è lecita una parentesi, che voi aveste un poco portato più in là lo sguardo, e che aveste cancellato questo rudero del giuramento, che per la parte non è altro che un espediente inteso a mascherare l'impotenza nella prova o un atto di insincerità, una dimostrazione di peritanza se deferito dal giudice.

Il pensiero giuridico vi suggeriva di eliminarlo dal novero delle prove; avete voluto invece mantenerlo, dando al giudice la possibilità di apprezzarne le risultanze.

Ne avete aggravata la illogicità giuridica e morale.

E queste sono le colonne d'Ercole del Ministro, in tema di diritto processuale! a tutto questo si riduce quello che il ministro si propone di migliorare e di innovare in ordine all'ossatura del procedimento sommario!

La Commissione, con tutto il rispetto ad alcuni dei suoi relatori, non ci reca maggiori lumi.

La sua relazione si può definire babelica. Vi ebbero adito tutte le lingue; vi ebbero

cittadinanza tutte le teorie, anche le più opposte. Manca di un pensiero unico. Non sa dirci su quale sistema intenda fermare la sua preferenza.

Ora è da avvertire che la Commissione per sua funzione è investita di una delega ad un esame preventivo della questione in nome ed in rappresentanza della Camera.

Essa è tenuta ad esprimere il suo giudizio collettivo: o quello della sua maggioranza e della sua minoranza. Questo giudizio collettivo, nel caso presente, manca.

Come può la Commissione affidare la Camera della bontà delle proposte, che noi saremmo per votare?

Come è possibile una deliberazione o anche solo una utile discussione in tali condizioni?

Quantunque ciascuno dei commissari abbia recato negli allegati alla relazione le sue particolari elucubrazioni, tuttavia vi è un punto in cui sembrerebbe che la Sottocommissione avesse raggiunta la completa unanimità, ma in un modo quanto mai strano e singolare.

Infatti a conclusione dei suoi studi la Sottocommissione si è trovata a votare un ordine del giorno, in cui tutti i sottocommissari si trovarono d'accordo; tutti vi rinvennero la espressione del loro pensiero, quelli che avevano di mira la maggiore oralità, quelli invece che rimanevano attaccati, come ostriche, allo scoglio del sistema scritto, quelli che miravano a conservare il sommario, gli altri che si battevano per far rivivere il formale, quelli che prospettarono le linee nuove di una procedura mista.

L'ordine del giorno inteso a mantenere nella sua essenza attuale, vi si dice, il procedimento istruttorio con le modificazioni atte, ecc., ecc., riproduce sostanzialmente il pensiero del Governo; di modo che, per confessione della Commissione, abbiamo qui conclamato in un ordine del giorno che le soluzioni proposte dal ministro sono tanto evanescenti, inconsistenti, anodine da poter raccogliere le adesioni più contrastanti e più opposte.

Per ciò, con un certo senso d'ironia, l'onorevole Sacchi è costretto nella sua relazione a dichiarare di lasciare poi a ciascuno dei consenzienti — su quel concetto generale — la strana dimostrazione che non vi era contrasto fra le proprie idee particolari e il principio generico affermato.

Affermazione altrettanto laconica e anodina per la conservazione del procedimento misto italiano è contenuta nell'ordine del

giorno dell'onorevole La Loggia, mediante il quale egli viene a smentire, mi permetta l'onorevole La Loggia, il grande acume e la notevole profondità di ricerca della sua diligentissima relazione.

Ma cerchiamo di uscire dall'indeterminato e di accostarci sempre più alla realtà dei vari schermi processuali in contesto.

I sistemi che si presentano all'indagine nostra sono quattro: il procedimento sommario accennato dal ministro, il procedimento formale per la cui riesumazione pare sia la maggioranza della Sottocommissione, il procedimento austriaco, che ha il suo richiamo nel voto di alcuni dei commissari, che appartengono alle nuove provincie e la procedura adottata per la magistratura delle acque, patrocinata dall'onorevole Marra-cino, la quale vorrebbe essere quel *quid medium*, che possa riunire tanti opposti pareri intorno a queste forme di rito.

Per quanto lo conosco, senza dichiarare di essere un adoratore del procedimento austriaco, è lealtà riconoscere che esso ha fatto buona esperienza. La concordia dei ceti giudiziari e forensi delle nuove provincie nel difenderlo ce lo stanno ad accertare. E non si venga a dire, come accenna la Commissione sulla falsariga del ministro, che si può trattare di altri ambienti e di altre situazioni economiche, politiche e culturali, per cui quel sistema si potesse bene atteggiare a quella nazione e possa risultare addirittura insopportabile per il nostro Paese.

L'Austria rappresentava un mosaico di popoli: c'erano civiltà, l'una accanto all'altra, di condizioni diversissime; onde se in tutte quante le regioni è accertato che quel sistema ha fatto buona prova, non potrebbe essere quello della Commissione un argomento per respingere senz'altro quel sistema procedurale.

Riconosciamo però che esso si inquadrava, un poco meglio di quanto non si possa da noi, nel sistema della concezione dello Stato austriaco: lo Stato paterno, per eccellenza; e riconosciamo che quel procedimento presupponeva un maggior numero di magistrati e di magistrati colti e, mi si permetta, anche litiganti onesti, e tutto uno stato di moralità pubblica di una media forse superiore alla nostra. Il congegno della giustizia era in relazione a un sistema perspicuo di amministrazione. La applicazione esatta del metodo processuale, era seguito mediante rigorose ispezioni. La attività del magistrato eccitata, la sua responsabilità controllata, per cui sulla sua efficienza giocavano le forze

della emulazione e le aspirazioni della carriera.

Dobbiamo anche riconoscere che mediante quel procedimento si era raggiunta prima della guerra (dopo sopravvennero infinite cause a turbare la vita giudiziaria) si era raggiunta una celerità estrema di giudizio. Noi che siamo soliti ad attendere tre, quattro, cinque anni, quando le cose vanno bene, l'esito di un giudizio attraverso tutti i gradi di giurisdizione, potevamo assistere, e qualche collega mi può essere testimonio, nel corso di un anno ed anche meno, al completo sviluppo della causa attraverso tutti quanti i gradi.

Si aveva una giustizia un po' familiare; meno togata, meno aulica; la transazione mediante l'intervento del giudice sopiva nel corso del giudizio almeno il 50 per cento delle cause.

Debbo però ammettere che quel sistema aveva un po' indotto all'abbandono del culto del diritto; il giudice, i patroni, abituati a motivare celermente e prontamente, senza scendere a minuzie, erano forse portati a trascurare lo studio della giurisprudenza.

Ma è a domandarsi se agli effetti di un miglior ordinamento civile, ai fini supremi della società, sia più conveniente una giustizia tarda, pigra, un po' avvelenata di quel tormento che ci deriva dalla romanità, che ci porta alla ricerca del diritto perfetto, della giustizia assoluta, della quadratura del cerchio, e per ciò a vagliare le ragioni del contendere attraverso ad indagini faticose, a pesare le dosi del torto con le bilancie infinitesimali, a analizzare le sfumature nelle differenze del fatto addirittura col microscopio; o se invece non sia più utile ai fini sociali una giustizia più pronta, più sommaria e che costi un po' meno alle parti e allo Stato.

L'attuale nostro Codice di procedura non ha avuto qui altro che la difesa del collega Francesco Rossi, che lo ha definito un monumento.

In realtà, non è altro che un venerabile rudere. È un ammasso di disposizioni che rimangono in piedi in ragione della loro vetustà. La maggior parte abrogata da norme successive, altra ormai senza valore pratico nella vita dei nostri giudizi per disuetudine. Pochi principi generali rimangono a testimonianza del suo passato; ma lo sviluppo del processo si attua al di fuori dei suoi precetti. È tuttora un nobile fantasma, ma non si può attribuirgli una entità vivente; soprattutto non può presu-

mersi proprio su quelle fondamenta di creare un organismo vitale.

Quando poi sentiamo dalla maggioranza della Commissione il proposito di riesumare nullameno che il procedimento formale, ci domandiamo meravigliati se quel procedimento, malgrado la sua logica struttura, non fosse nella pratica seppellito prima ancora che una particolare disposizione lo dichiarasse abrogato. L'esperienza ha da venti anni pronunciato la irrevocabile condanna.

Come si può pensare di intralciare la vita degli affari, con un istrumento così macchinoso e così lento, che costituirebbe un inciampo insormontabile, anziché un mezzo di celere decisione delle contestazioni, un ordigno aggrovigliatore anche delle questioni più semplici attraverso a interminabili e gravose polemiche scritte, anziché un mezzo di chiarificazione nella ricerca del vero?

Per quanto riguarda il procedimento sommario la stessa Commissione lo definisce un processo di eccezione, erroneamente divenuto norma del giudizio.

Non doveva servire altro che allo sviluppo eccezionale di determinate procedure; si è invece voluto generalizzarlo snaturandone la funzione e la capacità.

Il volerlo difendere non significa dimenticare tutta la podagrosità, che annebbia la nostra vita giudiziaria, e che urla alle porte le più alte proteste?

Non assistiamo allo sconcio di cause annose che non possono ottenere soluzione? Non vediamo attraverso al procedimento sommario ergersi trincee di cavilli, aprirsi trabocchetti, tendersi imboscate ad ogni momento? Altrettanto spiccio e succinto quanto inesauribile, attanagliato da infinite formalità, che nessun contributo recano alla soluzione delle questioni, quale è, in che consiste la sua mirabile « essenza », che meriti di essere conservata?

Tuttavia si dice: prima di riformare, prima di accedere con ardimento alla linea di una nuova procedura, dobbiamo guardare su quale terreno si marcia, vedere di quali organi disponiamo. E da alcuni colleghi ho sentito dire: ma come presumete di poter rinnovare la nostra vita giudiziaria richiedendo maggior funzione al giudice, maggiore opera di magistrati e di cancellerie, mentre tutte le aule ne difettano, e tutti quanti i giudizi sono imbottigliati, sotto cumuli di arretrato, tanto che in buona sostanza le leggi non si applicano, perchè è venuta a spezzarsi la proporzione tra il numero delle

contestazioni e il numero di coloro, che sono chiamati a deciderle?

Si dimentica anzitutto che si attraversa un periodo eccezionalissimo; sono da poco modificate le circoscrizioni e ancora non ne abbiamo potuto valutare gli effetti. Soprattutto non si tien conto di un fatto verificatosi attraverso la guerra: in quanto, per effetto della svalutazione della moneta è venuta a spostarsi la originaria distribuzione delle competenze per valore. La lite che un giorno si fermava innanzi al conciliatore è salita al pretore, e le cause che un giorno giudicava il pretore, hanno titolo di cittadinanza in tribunale. Per tal modo si è venuta a turbare e sconvolgere tutta la vita giudiziaria, indipendentemente dagli effetti dell'aumento e della popolazione e del numero delle liti.

Onde ne deriva, onorevole ministro, data questa situazione eccezionale, la necessità di un provvedimento di urgenza, prima che la riforma dei codici giunga in porto, che rimuova questo singolare e doloroso stato di cose ritornando alla normalità.

Vi era una disposizione dei Gabinetti precedenti che aveva provveduto alla reintegrazione, alla restaurazione, come diceva l'onorevole Luigi Rossi, ministro a quell'epoca, delle competenze; ne avete a torto sospesa la applicazione. In tal modo le preture si sarebbero automaticamente vuotate di un gran numero di cause, e di pari passo si sarebbero alleggeriti i gradi superiori di giudizio, tribunali e corti d'appello.

Ciò vi è imposto dalla urgenza di rendere meno onerosi i giudizi e di recar soddisfazione a cospicui interessi lesi.

Ma si deve andare più in là; diciamo che se queste sono condizioni di vita eccezionale, sta nel Governo il superarle. È assurdo che si pensi, nel momento in cui ci si accinge a por mano alla riforma del rito, di avanzare una pregiudiziale negativa di revisione di organici e di spesa; di porre quasi un impegno preventivo perchè non debba essere aumentato il numero di magistrati, di cui attualmente si dispone. Io ritengo che un miglior rito sfollerà i tribunali, allevierà il peso dei giudizi, ma ugualmente proclamo che se per l'applicazione della nuova procedura il numero dei magistrati si dimostrasse insufficiente, dovrà essere imprevedibile dovere del Governo l'aumentarli.

Così, sino da questo momento, si impone all'attenzione dell'Assemblea che la scelta dei magistrati sia più scrupolosamente curata in relazione alle loro alte funzioni, come si

richiede, pure, senz'altro che sia meglio adeguata la retribuzione loro assegnata. Solo a questo patto potrà il paese avere una magistratura forte, e indipendente, al che tutti siamo interessati. In questo momento della nostra storia, in cui sono leggermente messi a repentaglio i più elementari diritti di una connivenza civile, ricordiamo che al potere giudiziario sono particolarmente affidate la libertà e la vita dei cittadini.

Si dice ancora, e se ne fa eco il ministro, e la Commissione lo segue sullo stesso binario, che una riforma del rito a base prevalentemente orale, sulle linee di quella austriaca, svizzera o germanica verrebbe a urtare contro consuetudini forensi, e più contro lo scoglio di una mentalità formata attraverso anose stratificazioni nella vita giuridica del paese.

Innanzitutto mi permetto di credere che si reca gratuita offesa al ceto forense, quando si dice che si è fossilizzato in una procedura, e che non saprebbe uscirne. Signori voi vi aggirate in un troppo trasparente circolo vizioso.

Se una riforma deve esserci, e degna di tal nome, essa deve essere appunto diretta a modificare le consuetudini esistenti a impedire che esse funzionino a ritroso delle necessità del giudizio. Sua funzione precipua deve essere quella di emendarle, di rimuovere l'azione dei vizi, del malcostume, dei pregiudizi forensi, il danno di erronee stratificazioni mentali.

Ma per affrontare il problema della ricerca del miglior schema di procedimento occorre previamente precisare quali siano le cause dell'attuale marasma giudiziario, che possono avere riferimento alla presente discussione. Certo gli effetti lamentati attingono a cause varie e molteplici, ma spogliamoci coraggiosamente per un momento della nostra veste, facciamo tacere piccole preoccupazioni di ceto, guardiamo in fondo alla nostra vita professionale e riconosciamo con lealtà che non poca responsabilità incombe ai difensori, agli avvocati.

L'esercizio della nostra professione si può dire che sia ammalato di eccesso di diligenza. In genere lo studio della causa da noi è compiuto minuziosamente, direi faticosamente. Ci richiede un impiego di tempo infinitamente sproporzionato a quello che nella maggior parte dei casi è il valore della contestazione e a quella che domani sarà la retribuzione che si può ottenere.

Il nostro assillo è la difesa scritta. In civile noi siamo soliti svolgere le nostre fun-

zioni di patroni attraverso a larghe memorie e laboriose comparse conclusionali spesso con richiami abbondanti di dottrina e di giurisprudenza. Riconosciamo ancora troppo spesso trattasi di abborracciature a lungo metraggio su una coltura raffazzonata per quel momento, che non esce dall'ambito delle ricerche compiute. Troppo sovente opera vana, se non è il tentativo di una sorpresa tentata al magistrato, che si presuppone o pigro o incolto. Da tutto ciò dobbiamo emanciparci.

L'onere gravoso della redazione delle comparse ha per conseguenza inevitabile la necessità della dilazione, anzi di tante dilazioni fino a tanto che la pazienza della parte contraria sia esaurita o la comparsa abbia potuto essere condotta in porto. Comunque ragioni, pretesti per il rinvio non mancano mai: e in genere i magistrati sono tutt'altro che portati a opporre una decente resistenza al dilagare della piaga.

Nella vita forense si è così formata una specie di tacita solidarietà, che lega tutti, volenti e nolenti, alla triste consuetudine.

Tutto ciò ha per effetto una generale minor considerazione della prestazione professionale e una unanime sfiducia nella giustizia.

Questa è la causa maggiore dello stato di accidia che aduggia la vita giudiziaria, su cui qui soprattutto occorre portare la nostra attenzione. E il difetto è nel sistema.

Ma affondiamo meglio il bisturi dell'indagine nelle carni delle soluzioni prospettateci.

Nei vari allegati alla relazione si possono leggere grandi laudi al principio della oralità. Se ne riconosce la grande importanza come istituto politicamente aderente alla pubblicità del giudizio, il che veramente non è altro che rettorica, ma soprattutto come mezzo tecnicamente più efficace per la dimostrazione delle ragioni controverse. Si ammette che in pratica solo mediante la oralità sarà possibile conseguire l'immediatezza dei giudizi, e accelerare lo svolgimento delle procedure.

Uguale affermazioni generiche in linea di principio si leggono sulla relazione ministeriale. Ma, come il ministro, anche la Commissione, quando si tratta di scendere dalle nuvole dell'astrazione a tracciare le linee di applicazione della teoria, non osa affrontare la soluzione e in sostanza evade la questione.

È in questo argomento invece che mi sento caparbiamente stretto a una indagine di precisione e di determinazione.

Di oralità il ministro parla riferendosi ai poteri del giudice, ne parla in relazione alle prove, all'istruttoria delle cause, e perfino nei riguardi della proposizione dell'azione. A me sembra che in tutto questo campo vi sia un grande equivoco e che la soluzione, che ci affanna, non stia, come accenna la Commissione, nel cercare un punto di equilibrio teorico in cui armonizzare il procedimento scritto e quello orale, non stia nel tentativo di vedere su quali basi di metodo possano confluire i vantaggi dell'uno e dell'altro sistema, ma invece l'indagine pratica sostanziale stia nello stabilire in quali gradi, in quali parti del giudizio debba portarsi la oralità, e in quali parti sia preferibile conservare lo scritto. E se dallo schema ideale, dalle nuvole della teoria, in cui facilmente si resta per amore di facili generalizzazioni e per desiderio di non impegnarsi in enunciazioni precise, si scende alla realtà è agile vedere che vi è un termine, in cui cade il dissenso, le cose si chiariscono e concorda il pensiero della Commissione.

Vediamo. Vi è anzitutto una parte iniziale del processo in cui è inconcepibile l'oralità, perchè non è immaginabile che ciascuno possa recarsi dinanzi al magistrato per piatte oralmente le ragioni della lite che intende promuovere.

Quindi la necessità di una proposizione scritta dell'azione; quello che del resto si ha in tutte le procedure: non si domanda nulla di nuovo.

Io dico, ancora, e concordo in questo con una parte della Commissione, è necessario che prima della comparizione dinanzi al magistrato l'attore sappia qual'è la posizione in cui si trova di fronte al convenuto, sappia cioè quali sono le difese che gli sono opposte e prima della comparizione sia posto in grado di resistere alle obiezioni mossegli.

Tutto ciò è elementare debba avvenire mediante scrittura.

Quando la Commissione ha votato un ordine del giorno in questo senso io mi sono stupito vi sia stata una minoranza dissidente da principi così ovvii.

Si parla poi da un lato e dall'altro anche di svolgimento orale della istruttoria. Occorre precisare ancora. La istruttoria deve essere necessariamente e contemporaneamente orale e scritta.

Per la raccolta delle prove testimoniali, (non occorre avvertire le differenze nei riguardi delle prove peritali), sarà necessaria l'audizione e la verbalizzazione, se non altro perchè vi può essere la necessità di valersi

ai fini del giudizio di altri magistrati, e la verbalizzazione è necessaria per i giudizi di impugnativa.

Quindi anche per questa parte non vi dovrebbe essere argomento di discussione.

Dove è necessario ancora lo scritto, e noi diciamo la sola verbalizzazione, si è nel fissare i termini del contraddittorio, per raccogliere le conclusioni ad impedire la malafede, a evitare che si modifichi il punto della contestazione.

Ma per il resto del giudizio: lo sviluppo delle difese, il commento del fatto, le motivazioni di diritto a sostegno delle conclusioni possono essere svolte in forma verbale.

È su questo, è in questo campo che l'oralità può intervenire utilmente. Ed è appunto su questo terreno che invece il procedimento sommario ci costringe all'onere gravissimo della scrittura.

Nessuno potrà negare che come nel procedimento penale, ove discutasi dell'onore e della vita del cittadino, avviene utilmente mediante l'oralità la proposizione e lo sviluppo delle ragioni della difesa, non possa di regola altrettanto ottenersi nel campo civile.

Da questo concorso di sistemi può solo emergere nella pratica il miglior giudizio. Si avverta che se lo scritto ha funzione agli effetti della lealtà del contesto, della precisione della contestazione, della sicurezza de giudicati, dello sviluppo delle possibili impugnazioni della prima pronunzia, la oralità è altrettanto e forse maggiore guarentigia contro la sorpresa e l'inganno, mentre è elemento essenziale al conseguimento della maggior speditezza ed all'intervento delle parti. Ma, sia ben chiaro, essa deve essere precipuo presidio delle funzioni della difesa.

Solo per questo mezzo, onorevole La Loggia, la oralità non sarà l'adempimento freddo di un dovere meramente formalistico, come appunto essa è ridotta a essere nella « essenza attuale » del procedimento sommario.

Questo è certo il terreno determinato in cui deve essere possibile raggiungere un accordo e sono rimasto stupito che la Commissione non abbia tentato l'enunciazione di un pensiero comune.

SACCHI. Però di maggioranza.

COSATTINI. Gli allegati in sostanza stanno a negarlo.

Come si dovrebbe svolgere il giudizio? Sopra la base scritta necessaria a porre le

parti in condizioni di eguaglianza è necessario uno sviluppo quasi meccanico, del processo, regolato da poche norme, ma rigide e inflessibili.

Tutti i sistemi processuali, sono estrinsecazione di schemi logici per lo svolgimento della lite, e possono racchiudere le maggiori garanzie, ma nella pratica spesso piegano, si smarriscono, si offuscano sotto i malefici effetti del disservizio giudiziario o di pessime consuetudini forensi. Attingerà ai fastigi della perfezione quel processo che saprà rigorosamente neutralizzare ogni funesta influenza che congiuri ai suoi danni.

Abbiamo detto sviluppo meccanico. Io sono certo di far rizzare i capelli in testa ai cultori pudibondi delle sacre tradizioni, dicendo che ciò che è formula deve essere trattato come formula, dicendo che le nostre leggi di procedura non hanno conosciuto la posta, le ferrovie, il telegrafo, non conoscono neppure la stampa...

CAO. Ma il bando dev'essere stampato. (*Commenti*).

COSATTINI. ...eccetto il bando, la cui stampa potrebbe risparmiarsi.

Non v'è ragione che si scriva a mano tutto ciò che può essere stampato; tutto ciò che non è frutto di una particolare deliberazione o motivazione, tutto ciò che rientra uniformemente nello svolgimento di tutte le cause deve potersi espletare mediante moduli a stampa: il decreto che concede il sequestro, l'ordinanza che ammette la prova, quella che la fissa, il giuramento del perito, ecc., ecc. Non si comprende perchè vi debba essere un cancelliere che scrive ed un amanuense che poi ricopia, quanto tutto può essere stampato.

Di più, signori, lo stampato vi darà modo di superare una delle menzogne convenzionali maggiori, quella per cui si presume la conoscenza della legge, perchè sotto la formula del provvedimento voi potrete richiamare le norme particolari da applicare al caso.

Così come facciamo comunemente nei procedimenti fiscali, in cui in fondo alle cedole per notifiche di accertamenti o di decisioni è posto l'avvertimento alla parte della possibilità e del modo delle impugnative.

Del resto anche qui, al disopra delle disposizioni di legge, in vigore al disopra di quello che può essere il desiderio di ottenere le pronunce sempre motivate di una giustizia superlativa, malgrado reazioni comprensibili nel foro e nella giurisprudenza,

malgrado le proteste della dottrina abbiamo proprio da noi, in certe preture delle nostre grandi città, dei giudizi in cui le citazioni sono stampate, le sentenze stampate; e vediamo che in taluni uffici si dettano le motivazioni delle sentenze con un timbro: « ritenuto che la prova è influente »; « ritenuto che il credito è provato con l'esibizione dell'estratto conto », ecc. Il magistrato agisce con la macchina. La vita urge e preme, spezza gli ostacoli, s'irride dei misoneismi e anche dei Codici quando non la comprendono. Tutto questo può essere codificato; non vi è una ragione al mondo perchè tutto quello che è nuda meccanica nel giudizio debba invece essere espresso dalla manuale fatica delle parti, del cancelliere, o del magistrato.

Ma soprattutto intendo che lo sviluppo del procedimento debba svolgersi quasi meccanicamente e cioè in maniera rigorosa nel tempo. Allorchè è fissata una udienza per un determinato atto, quell'atto deve seguire, non deve essere possibile la dilazione. Se voi volete assicurare la immediatezza, il contatto delle parti col giudice, dovete di necessità impedire le inutili dilazioni. Come potete pretendere che la parte assista al giudizio, affrontando spesso il disagio e la spesa di un lungo viaggio se la assilla sempre il dubbio di presentarsi forse solo per sentirsi dire che l'avversario ha bisogno di un termine per esaminare un documento, o non ha preparato le sue deduzioni di risposta? All'uopo occorreranno sanzioni rigorose, per cui la parte che determina il rinvio sia condannata a rimborsare la spesa della comparizione.

Ma soprattutto occorre stabilire che nessun atto si compia senza una immediata e sicura necessità processuale. Nessun giro del meccanismo a vuoto. Nessuno sperpero di energie. Ad ogni atto si deve assicurare il massimo di reddito ai fini dell'accertamento della verità e della soluzione delle contestazioni.

Esauriscono questi criteri fondamentali le disposizioni del procedimento tracciato dal collega onorevole Marracino per la magistratura delle acque?

Non vi trovo tracciato alcuno dei principi di vigore che la necessità ormai impone. Anzi il sistema della dilazione vi è apertamente ammesso.

« Il convenuto — dice l'articolo 77 del decreto 9 ottobre 1919 — deve all'udienza stabilita dare una risposta oralmente o per iscritto ».

Ci si immagina che dopo un « deve » dopo un tale imperiosa richiesta, qualche

sanzione venga. Invece più sotto si dice: « Il giudice può consentire al convenuto di dare risposta e di produrre documenti in una udienza successiva ».

Ecco aperta la porta alla dilazione. Lasciate che agiscano le consuetudini forensi che il ministro non vuol turbare! Questa disposizione è aggravata dall'altra dell'articolo 11 del decreto 27 novembre 1919, nella quale si dice: « Il giudice potrà concedere il rinvio per giustificati motivi ».

Questi « giustificati motivi », onorevoli signori, mi richiamano un'altra disposizione di legge, quella dell'articolo 5 della legge sul procedimento sommario, che sancisce non vi possano essere innanzi ai tribunali più di cinque rinvii, se non per giustificati motivi. I giustificati motivi si trovano anche per il centesimo rinvio, anzi ormai nessuno pensa di dare all'uopo neppure la più irrisoria giustificazione.

Signori, ho abusato della vostra cortesia e della vostra attenzione.

Mi avvio celermente alla conclusione.

Io ho tracciato in un ordine del giorno le linee generali del procedimento, che a mio avviso inquadrano il pensiero dominante nella dottrina e che so essere pure accette ai colleghi delle nuove provincie, che vi vedono garantita la speditezza di giudizi, di cui essi usufruivano.

Mi astengo dall'esaminare partitamente le singole proposizioni del mio ordine del giorno. Mi permetto di richiamare unicamente l'attenzione della Commissione sopra le prime due disposizioni, e cioè sulla necessità di stabilire che la citazione non sia un mero atto formale, un avviso schematico e spesso sibillino della pretesa, per cui la controparte è tratta in giudizio. Con la citazione, quale oggi è permessa si apre il campo alle più inconcepibili sorprese, alle più strane mistificazioni.

Se si vuole seriamente assicurare la lealtà della contestazione è necessario che l'attore cominci a darne dimostrazione tangibile, non sottacendo i fatti, non nascondendo le ragioni della sua domanda, o i mezzi di prova di cui intende servirsi. È puerile ritenere che questo possa pregiudicarlo, o fornire espedienti difensivi all'avversario. Tutto ciò o prima o poi deve essere chiarito, ma sino dall'inizio della causa è necessario che il convenuto abbia precise dinanzi a sé le ragioni della domanda. E il convenuto sia astretto, con pari lealtà, a chiarire quale è la sua posizione, di maniera che movendo da

questo terreno di uguaglianza le parti compaiano dinanzi al giudice ed ivi abbiano immediatamente la possibilità dello sviluppo più ampio delle loro difese.

In questa sede può seguire oralmente la contestazione, e il magistrato intervenga nel dibattito, metta le parti di fronte ai fatti, ed alle affermazioni contrarie. Spieghi opera attiva ai fini della composizione della lite, e in difetto abbia ampi poteri per l'istruttoria. È ormai inconcepibile che il giudice debba rimanere muto e passivo innanzi alle parti, come una sfinge impassibile e inerte, che sia necessario propiziare col sacrificio laborioso di colonne di carta da bollo.

Mediante l'azione di persuasione del magistrato molte cause potranno essere definite in questo periodo primordiale ed iniziale del giudizio.

Se il giudizio debba aver seguito, esaurita e chiusa l'istruttoria, verbalizzate le rispettive conclusioni, la causa sarà rimessa dinanzi al Collegio. Il giudice delegato farà all'udienza la relazione.

Atto questo di grande importanza: perchè dà alle parti modo di controllare la Camera di Consiglio, e di rettificare le inesattezze, di dirimere i dubbi, di chiarire i punti della causa che rimangono in contestato.

Occorre anche, signori, cacciare dal tempio della giustizia civile i soverchi procaccianti che lo infestano. Occorre ridurre coraggiosamente i soverchi interventi parassitari che aduggiano le parti e i giudizi.

Alle parti non vorrei che fosse precluso, nella forma come è adesso, l'accesso al magistrato; dovrebbe anzi essere consentito loro di sollecitarlo per la diretta composizione dei litigi. Non conferisce alla dignità dell'avvocato una funzione di trincea tra il cliente e il giudice. La alta missione del difensore si eleva e nobilita nello sforzo per la composizione delle liti.

Liberate anche il giudizio dall'onere gravissimo e inutile degli attuali antiquati metodi di notificazione. In tutte le nazioni civili all'uopo è fatta servire la posta. Anche fra noi il sistema adottato ha in moltissimi campi dato ottimi frutti. A questa riforma la Commissione scioglie i suoi inni, d'accordo col ministro, ma si guardi dal perpetuare il danno e le beffe, disponendo che la spedizione degli atti debba essere fatta ugualmente dagli ufficiali giudiziari, come prescriveva il progetto Orlando del 1913. Non è necessario.

Una voce dal banco della Commissione.
No, non è così.

COSATTINI. La relazione Orlando lo disponeva tassativamente.

Una voce. In Austria come si fa ?

COSATTINI. Per mezzo della cancelleria; non vi erano ufficiali giudiziari. Chi dubita della bontà del sistema avverta che in Italia, sin da 35 anni or sono, la proposta di notifica a mezzo postale è stata presentata alla Camera dall'onorevole Ferrari.

Un'ultima osservazione. Urge emancipare il giudizio civile dall'intervento del fisco. Per troppo tempo si è lasciato al fisco la possibilità di compiere razzie sconfinata a danno delle parti, del processo, della giustizia. Per ottenere il piccolo tributo spremuto mediante qualche bollo, si impongono formalità onerose, si ammaniscono vessazioni vane. La corresponsione di una minuscola tassa importa oneri e spese che la rendono insopportabile.

Le cancellerie sono oberate di registrazioni interminabili, le aule di udienza ridotte a uno smercio al minuto di bolli; i registri, le note di udienza sono lordate di marche con la stessa abbondanza, con cui si consente di imbrattare di manifesti murali le vie delle nostre città. I rigori del registro spesso confiscano le ragioni dei contendenti.

Levate questi opprimenti grovigli. Vi propongo, in uno degli ultimi commi del mio ordine del giorno, il sistema della fascicolazione delle cause in cancelleria. Tutti gli atti relativi al giudizio vengano riuniti in unico volume; e si disponga che la riscossione delle tasse di registro e bollo segua sopra il fascicolo a chiusura od a abbandono della causa.

Non vi domandiamo che la giustizia sia gratuita, ciò potrebbe essere aspirazione di un popolo civile; vi riconosciamo che le condizioni della finanza tanto non ci consentono. Non intendiamo di sottrarci al dovuto, a tutto il dovuto, ma avvisate a sistemi di riscossione moderni e civili, ma non angosciate, non affliggete, non perseguitate il contribuente anche onesto senza frutto.

Sono giunto alla fine, il più brevemente che mi sia stato possibile, lasciando il fascino, che mi veniva da molteplici richiami di questioni, che si presentano alla nostra attenzione. Voi comprendete come il desiderio di brevità mi abbia costretto ad accennare semplicemente a molti problemi, altri a sorvolarne.

La legislazione delle nuove provincie, che voi state per sopprimere, presenta per molti aspetti la prova di un maggiore progresso

giuridico e di un grande progresso sociale. Il sistema pubblicistico, a cui si informa la procedura austriaca, consente soprattutto per la parte esecutiva ragioni di grande equità ai debitori. Non gettate facilmente quanto ci viene tramandato.

Ricordiamo che vi debbono essere norme che limitano lo sconfinato potere del creditore. Un giorno questi aveva contro il suo debitore diritto di libertà e di vita. La questione dei limiti sociali alla proprietà privata anche qui risorge. Occorre stabilire se ai fini supremi del vivere sociale possa valer meglio ritardare la riscossione di un credito, o anche lasciarlo insoluto, piuttosto che spezzare un focolare, gettare sul lastrico una famiglia, distruggere, a volte, persino ogni possibilità di riabilitazione economica.

Noi abbiamo recato a questa discussione il contributo della nostra modesta esperienza, consci di compiere un dovere. Il Codice di procedura civile bene a ragione può dirsi il Codice dei debitori, poichè per questo solo mezzo essi possono ottenere la loro adeguata e giusta difesa.

E chi conosce il tormento dei litigi, gli acuti turbamenti, che ne derivano alla vita individuale ed alla vita sociale, sa come sia supremo interesse sociale prontamente rimuoverli. Ogni stato patologico, che si manifesta nella società, ripercuote per ragioni sconfinata i suoi tristi effetti. Onde tutti ne soffrono. Di più la litigiosità è la caratteristica delle economie arretrate, la risultante di condizioni di ambiente incolto e rozzo. La lunghezza dei giudizi è in relazione diretta allo sviluppo di questa malattia sociale.

A questo sforzo di rinnovamento bene reca la sua cooperazione anche questa parte, non solo perchè ove si combatta una battaglia per la civiltà, essa non può non invocare il suo posto, ma anche perchè a ciò la sospinge la tutela dei più deboli, dei naufraghi, delle vittime delle accanite battaglie, che la presente organizzazione economica sferra e alimenta nel suo seno.

Ci confortano nell'opera le linee maggiori del nostro pensiero giuridico, che segnano un graduale faticoso piegarsi del diritto, nella sua estrinsecazione giudiziaria, un giorno ferrea e rigida, verso le grandi braccia della equità. A questo fine ultimo sentiamo di dover volgere il nostro sforzo, certi di recare non ispregevole contributo a creare il fondamento di una convivenza più civile e più umana. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. L'onorevole Gavazzeni ha facoltà di parlare.

GAVAZZENI. Onorevoli colleghi, non so se per una sempre più viva ammirazione per ciò che esiste e resiste, o per un maggiore senso della realtà (dichiaro subito che sono un modestissimo pratico e che non sono un teorico) mi sento portato a lodare, ad esaltare, a sostenere, più quello che si lascerà stare o che non si fa, che quello che si intende di fare.

Dico subito che questo non è per sfiducia politica nel Governo nè nel ministro proponente, e neppure per sfiducia tecnica. Non per sfiducia politica, perchè, come i socialisti furono logici nel tirare le loro conclusioni negando, anche per questa ragione, la delega al Governo per la riforma dei Codici; così io, o meglio così noi di questa parte della Camera, che al Governo abbiamo dato la fiducia, possiamo trarre la conclusione che, anche per l'oggetto che oggi è portato alla discussione della Camera, si può accordare la chiesta fiducia.

Intendiamoci: potremo anche aver fiducia nel Governo per tutto il resto e non averla per questo; ma pensiamo che sia giusto anche per l'oggetto che oggi ci occupa concedere al Governo i poteri richiesti. E non è neppure per sfiducia tecnica che io abbia questo sentimento, perchè la competenza del ministro, il valore della Commissione che ha esaminato il progetto, l'ausilio che possono portare il Parlamento e le Commissioni nominande che dovranno poi confortare il Governo e il ministro delle proposte che si tradurranno in nuove disposizioni di legge, danno affidamento che, anche tecnicamente, le riforme raggiungeranno il loro scopo.

Ma, dico, sono più portato a sostenere ciò che non si modifica, perchè mi sembra che la prudenza in questo campo non sia mai troppa.

Molte volte certe disposizioni di legge sembrano superate per uno specialissimo momento, che può essere un momento anormale. Ritornata la normalità delle condizioni, ecco che l'impero e l'efficacia di quelle determinate disposizioni di legge riacquista tutto il suo valore.

Così pure il concetto da cui noi partiamo troppo spesso, di voler ricopiare istituti che esistono in altre legislazioni, non mi sembra un'ottima idea e un criterio sempre da seguire.

Vediamo anche le altre legislazioni che cosa da noi riportino e se questo scambio

questa reciprocità esista; o se invece non è questo un nostro difetto, di vedere tutto bello e tutto buono ciò che altrove si fa, e di non ambientare queste disposizioni alle condizioni speciali della nostra vita sociale, economica e politica.

Diffido (e questo sia inteso con un senso di relatività assoluta) molto spesso anche della dottrina. Ripeto che sono un pratico.

E lo stesso faticoso procedere della relazione ministeriale e della Commissione, dimostra come appunto troppe opinioni attorno a un singolo oggetto si vengono formando, e come il discernere ciò che è buono da ciò che è cattivo, ciò che è vera scienza da ciò che viceversa può essere falsa, fittizia scienza, sia molto e troppo spesso difficile. Forse penso che in Italia ci sono troppi professori: siano o non siano patentati.

Non parlo poi (ed è un fenomeno che avviene purtroppo e che dobbiamo deplorare) di una certa scienza che si mette troppo spesso al servizio di interessi particolari, e che può riuscire a fuorviare il legislatore che intenda scegliere la via retta per stabilire dei nuovi Istituti o per modificarne degli antichi.

Mi ricordo, sempre a questo proposito, un caso curiosissimo, forse non troppo curioso, avvenuto, di due contendenti che si erano trovati a citare tutti e due lo stesso autore con una massima perfettamente contraria; ed esaminando ciò che era successo, si constatò che uno aveva preso una edizione uscita prima e l'altro una edizione pubblicata dopo. E queste crisi di coscienza giuridica, non sono come quelle di coscienza politica: possono essere ammesse con molta relatività e con molta prudenza.

Molte volte anche la dottrina corre troppo ha delle sue speculazioni particolari, speciali e precorre i tempi, non si attiene all'ambiente, e riesce a dare delle riforme, a suggerire delle proposte di legge che riescono praticamente inutili.

Voglio citarne una, perchè la Commissione pure si è soffermata sopra di essa. So forse di dare un dispiacere al mio amico e maestro onorevole Meda, ma io, per esempio, su questo terreno non ho creduto e non credo oggi a quello che è il procedimento monitorio. Mi pare sia una perdita di tempo.

MEDA, presidente della Commissione e relatore. No, no.

GAVAZZENI. La Commissione stessa si è accorta di questo, tanto che ho trovato che alcuni commissari sono entrati nell'ordine di idee di limitare, se non di as-

solitamente escludere il diritto alla opposizione. E questo era, in un certo senso, logico. Perchè, che cosa nella pratica si verifica? Che di fronte ai debitori che non pagano, che non hanno da pagare, il procedimento monitorio è perfettamente inutile; di fronte a quelli che hanno delle ragioni da opporre, è ugualmente inutile, perchè avrebbero fatto valere i loro diritti. E di fronte ai debitori, e sono i più, che non vogliono pagare, e potrebbero pagare, questo non è che una perdita di tempo e molte volte non giova che ad offrire all'avversario dei documenti e delle prove, di cui in seguito nel giudizio di cognizione potrà giovarsi.

Anche è noto che spesso la pratica soverchia la teoria. Ricordo la riforma del giudice unico. A quell'epoca sembrava unanime il desiderio, sentitissima la necessità di giungere al giudice unico. Per ragioni che sono ovvie, e che qui non ripeto, quando la legge venne, tutti sanno che cosa è successo: questa legge del giudice unico si dovette abrogarla più che in fretta, perchè fece cattiva prova.

Queste considerazioni e queste premesse giustificano il punto di vista da cui sono partito: che convenga al Governo essere molto prudente nelle modificazioni e nelle riforme che intende attuare. E sono lieto di dichiarare che ho riscontrato tale saggia prudenza nelle proposte limitate, contenute, moderate del Governo, e che mi sembra abbiano avuto anche già fino da questo momento una maggiore limitazione da parte della Commissione.

Che cosa ha domandato il Governo? Si limita a chiedere la delega a modificare certi istituti del Codice civile, ed a rifare (la parola forse non è esatta) i Codici di procedura civile e di commercio. E dico che non è esatta la parola, perchè anche là, le modificazioni che vengono introdotte sono poche e quasi tutte di forma. Non ha domandato niente di più, rispondendo ad una necessità, ad un criterio preciso: che in verità certi istituti potevano e dovevano essere modernizzati, e che nella occasione dell'estensione della legislazione alle nuove provincie era opportuno mettere in relazione le nostre leggi con le leggi che sono ancora vigenti in quelle provincie.

È per questo che la opposizione che venne e che viene dai banchi socialisti alla delega richiesta dal Governo, non mi sembra fondata, in relazione ai precedenti.

I precedenti per la promulgazione dei nostri codici, è già stato detto e ripetuto,

dimostrano come questi siano stati portati al Parlamento. Ma, soggiungono i critici del Governo: quando i nuovi codici vennero portati al Parlamento, e si chiese la delega a pubblicarli, il Governo si era dato premura di presentare progetti concreti, precisi, sui quali il Parlamento avrebbe potuto pronunziarsi.

In questo caso, invece, noi non abbiamo niente, dicono sempre i critici; non abbiamo che una relazione molto vaga, molto incerta; si arriva perfino a dire molto miserevole! Il ministro non ha saputo dare una sua indicazione precisa! Molte volte ha accennato a questioni ed alle opposte risoluzioni, richiamandole tutte e due, senza dire quale è precisamente il pensiero del Governo e del ministro. Tutto questo non può essere tollerato, nè per la menomazione del diritto del Parlamento, e neppure per i precedenti che si sono avuti in materia.

Diciamo subito che allora si trattava di stabilire e di pubblicare dei codici che regolavano tutta la materia, tutto il giure nostro, sia pubblico che privato, sia commerciale che penale; qui non si tratta che di semplici modificazioni.

Ed i diritti del Parlamento, anche questa volta, sono salvaguardati perchè il ministro, nella sua relazione, ha ben precisato che cosa vuole, che cosa domanda al Parlamento. Egli dice: Questi sono gli istituti, presso a poco, che devono essere modificati e migliorati; dica il Parlamento quale è, in ordine a questi istituti, la linea che devo prendere; indichi i limiti precisi, i termini; ed in questi limiti ed in questi termini il Governo assicura di mantenersi.

Non solo, ma aggiunge chiedendo che vengano nominate delle Commissioni parlamentari che assistano il ministro nelle modificazioni che si vogliono fare.

Ora è appunto lo scopo, la portata di questa richiesta del Governo, che secondo me giustifica anche quella certa incertezza che possiamo trovare nella relazione del ministro; perchè è evidente che, pur essendo in materia tecnica e specifica di diritto, anche se gli istituti che si vogliono riformare non attingono a quella che è la sostanza politica di certi istituti, è però evidente che se il ministro fosse venuto avanti alla Camera e avesse affermata quella che era la proposta sua per ogni istituto da modificarsi, o per ogni nuovo istituto da introdursi, un vincolo politico sarebbe stato posto dalla Camera.

Indirettamente ci sarebbero stati quelli che non avrebbero avuta o sentita la libertà di non seguire quell'indirizzo che il Governo poi doveva tenere nelle modificazioni che sono state richieste, e si sarebbero limitati ad approvare il ministro nelle sue proposte.

Ecco perchè io sento il dovere di approvare il metodo ed il modo cui ha obbedito il ministro nella richiesta delega, e non mi sento di poter consentire nelle critiche che sono state fatte da parte socialista.

Mi pare poi che i diritti del Parlamento siano salvaguardati.

Oh Dio! Stiamo nella realtà! non indichiamo formule che non hanno nessun valore: saliamo dalla realtà alla formula, caso mai!

Che ci sia discussione appassionata nell'ambiente parlamentare per questa materia non si potrebbe dire.

Ed allora in queste condizioni di cose il sistema seguito dal Governo, le indicazioni che egli chiede alla Camera, la Commissione che ha già rivisto il progetto e che si è pronunciata, le Commissioni che verranno in seguito ad essere nominate dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento, mi sembrano elementi sufficienti per poter dire che anche questo fondamentale diritto della prerogativa di far leggi nel potere legislativo, sia salvaguardato, e sia tutelato.

Premesso ciò e affermato naturalmente che noi approveremo la delega così come ci è stata chiesta dal Governo, consenta la Camera ch'io entri rapidamente a dare, più che tutto, delle impressioni. Sono il primo che parla del mio gruppo e mi incombe questa necessità.

Dirò delle impressioni principalmente su alcuni istituti e su alcune modifiche, anzichè fare delle lunghe e minuziose disquisizioni di carattere teorico.

Nel Codice civile — ed è la parte forse che ci interessa di più, in un certo senso, per il suo contenuto morale — nel Codice civile le modificazioni che si vogliono apportare riguardano quasi completamente il diritto familiare: l'assenza, la ricerca della paternità, la adozione, la tutela, il divorzio, ultima delle questioni che viene presentata di straforo, ma che credo dovrà forse sollevare l'appassionata contesa della Camera su questo punto, perchè mi sembra che i doveristi a oltranza non vogliono disarmare e non abbiano disarmato.

Circa l'assenza, prescindendo da tutte quelle che possono essere le questioni patrimoniali, la vera questione fondamentale,

che ha preoccupato la Commissione e preoccupa il ministro, è circa la presunzione di morte. Nel nostro codice fino ad oggi non esisteva. Sembra che esista in altre legislazioni. La Commissione ha discusso su questo tema ed ha vagliate le conseguenze dei due sistemi, specialmente in caso di susseguente matrimonio, circa la validità del primo o del secondo matrimonio.

Io credo senz'altro di potere aderire alla tesi (che non è stata accettata perchè la Commissione si è trovata d'accordo infine nelle proposte) che l'onorevole Rossi ha voluto personalmente sostenere.

Qualsiasi sistema si segua, è indubbio che degli inconvenienti se ne hanno. Si decida per l'annullamento del primo o del secondo matrimonio, conseguenze gravi di carattere familiare, penosissime, per tutte le questioni di carattere giuridico e per tutte le cause che si debbono instaurare, è certo che se ne avranno. Ora l'onorevole Rossi dice che, inconveniente per inconveniente, forse il minore di questi è ancora lasciare le cose così come stanno: non ammettere la presunzione di morte, regolare tutto quello che l'assenza può portare nei rapporti di carattere patrimoniale e fermarci a questo punto senza andare oltre. Io credo che questa sia la via migliore e mi auguro che il Governo vorrà seguirla.

Finalmente, e su questo l'approvazione è incondizionata, finalmente entra nel nostro codice la ricerca della paternità. Anche su questo punto, ritenendo giusto, doveroso, necessario che il legislatore e lo Stato si preoccupino delle conseguenze gravissime che si hanno per tanti infelici, e dicendo che questa è ormai una necessità sociale che si imponeva già da tempo, penso però che le mie maggiori simpatie, più che a queste leggi che cercano di regolare le conseguenze e gli effetti, i danni che derivano da determinati errori, da determinati vizi, le mie simpatie vanno per tutta la legislazione che curi le cause.

Pochi giorni or sono, in questa Camera, l'onorevole Belotti e l'onorevole Meda hanno svolto due loro proposte di legge che hanno ottenuto la presa in considerazione e meritano il più entusiastico consenso. Tutto ciò che sarà fatto su questa strada, in tema di pubblica moralità, sarà una crociata che presto o tardi dovrà dare i suoi benefici effetti e rendere pienamente inutile lo studio e la preoccupazione di regolare e tutelare quelle che sono le conseguenze di cause ignobili.

Ma nelle modifiche del Codice civile, quello che più interessa è il problema del divorzio. La questione viene avanti alla Camera per due motivi: uno per regolare, anche solo in via transitoria, delle norme specialissime che esistono in proposito nelle nuove provincie, e in questo la Commissione fa delle proposte: secondo, perchè l'onorevole Ferri, da abilissimo manovratore, è riuscito, sotto forma di due casi nuovi di annullamento per cause susseguenti al matrimonio, a portare l'argomento avanti all'Assemblea.

Abilissimamente l'onorevole Ferri ha voluto chiamarli: casi di annullamento susseguenti al matrimonio; ma è evidente, basta la stessa logica, anche la più pedestre delle cose, per capire che l'annullamento che tocca la radice di un determinato contratto non può essere mai per motivi che sono sopravvenuti, ma per motivi che preesistono o sono contemporanei a quel determinato contratto; onde è che quello proposto è divorzio vero e proprio, sia pure limitatissimo, sia pure presentando per due soli casi che a prima vista sembrano pietosissimi. Ma anche in questa condizione di cose pensiamo di dover resistere e di doverci opporre nel modo più assoluto. Qualsiasi spiraglio che si apra perchè il divorzio prenda piede in Italia, è un pericolo morale e sociale che noi dobbiamo combattere senza esitazione. Qualsiasi estensione di nullità non può parare questo colpo mancino che è portato al principio della indissolubilità del matrimonio che intendiamo mantener fermo.

Forse pensavo se non era il caso di accettare un emendamento per ciò che riflette la proposta dell'onorevole Ferri: quello di consentire la nullità del matrimonio per chi è disposto a farsi condannare all'ergastolo, unico caso in cui si potrebbe dire che questo principio può anche essere ammesso, anche perchè ritengo che, praticamente, la indissolubilità del matrimonio si avrebbe lo stesso: l'altro coniuge non lo pesca più nessuno dopo tal successo!!

La seconda ragione per cui questa proposta viene alla Camera riguarda le modificazioni che si debbono introdurre alla legislazione austriaca vigente nelle nuove provincie. È risaputo che là esiste un sistema misto. Giustamente la Commissione, come il ministro, si sono preoccupati di dire: che facciamo per i casi che sono sul tappeto? Come ci regoliamo per le eventuali cause di divorzio che già possono essere state incoate, per cui fatti preconstituiti che abbiano determinato

o determinino o tendano a determinare questa conseguenza ultima del divorzio?

La Commissione ha fatto una proposta alla quale non credo si possa accedere. Se noi sentiamo che il principio della indissolubilità del matrimonio deve essere rigidamente mantenuto, non dobbiamo avere altra esitanza, siano o non siano già state incoate delle cause per divorzio, preesistano o non preesistano dei motivi che portino ad instaurare domande di divorzio: il nostro principio deve essere unico. Nel momento in cui le nuove provincie sono entrate a far parte del Regno d'Italia, come abbiamo esteso certe altre legislazioni che forse era bene non estendere, si estenda anche questo principio che noi riteniamo buono.

Non ci siano nè forme transitorie nè di transazione. Il divorzio è proibito per tutti i cittadini che erano e che sono diventati cittadini del Regno d'Italia. Penso su questa parte che, se anche la tutela dei legami di famiglia e di tutto quanto si attiene alla famiglia possa essere spinta fino all'inverosimile, non si avranno mai dei danni, non si potranno avere che dei vantaggi.

Onorevoli colleghi, le modificazioni al Codice di procedura civile riguardano più che altro la forma del giudizio. Ministro, Commissione, generalità di Corpi hanno riconosciuto che così come sono oggi le cose non si giunge che ad una conseguenza: denegata giustizia. Il cittadino che ricorre alla giustizia del proprio Paese per ottenere il riconoscimento di un diritto, ha la quasi impossibilità di ottenere tale riconoscimento. E questo stato di cose è anche di molto aggravato dalla riforma giudiziaria che è stata attuata dal ministro Oviglio; riforma giudiziaria che, concentrando in pochi uffici tutto l'enorme cumulo delle cause e del lavoro, rende ancora più impellente il problema della celerità del giudizio, costituisce nel modo più assoluto la necessità di uscirne rapidamente, perchè altrimenti sarà un agglomerato di cause, e una babilonia in cui nessuno ci si raccapezzerà più.

Mi consenta l'onorevole ministro (l'argomento non è stato portato alla Camera in modo specifico) che io prenda occasione da questa discussione per dirgli che se posso convenire nei criteri di massima da lui seguiti per attuare la riforma giudiziaria, ritengo che nella pratica questa riforma fallirà completamente. Riconosco giusti i criteri da cui è partito il ministro: economia per lo Stato, avere dei migliori giudizi, avere anche una riorganizzazione migliore.

Ma in definitiva chi ha pratica specialmente dei più bassi uffici sente che non è possibile, senza grandi modificazioni, senza completamenti e complementi che ancora non si vedono, potere riuscire ad avere una organicità ed una rispondenza con quelle che sono le necessità del Paese in ordine a questo delicatissimo servizio, che possa tranquillare e acquietare chi per dovere di patria in questo momento non ha creduto di opporsi alla riforma attuata dal ministro.

E consenta anche che per quanto riflettela cassazione unica io non mi trovi d'accordo con lui. Il principio può essere; anzi è buono; ma chi sogna di avere una unicità di decisioni in diritto, mi pare non si sia mai avveduto di quello che va succedendo nella cassazione penale che già era unica in Italia. E non credo poi sia stato un bene abolire certe Corti di cassazione aderenti più immediatamente a un ambiente. Teniamo presenti le condizioni speciali del nostro Paese così diverse da regione a regione.

La cassazione di Torino in proposito è sempre stata innanzi a tutte le altre cassazioni nell'elaborare il diritto, nel segnare la via poi seguita da tutte le altre magistrature superiori. Chi, ripeto, ha pensato a togliere questa aderenza diretta delle Corti di cassazione ai vari e diversi ambienti, mi pare non abbia fatto opera buona per lo sviluppo della nostra giurisprudenza e che quindi in questa riforma non si possa convenire. Vero è che la Commissione in proposito ha fatto proposta di ridurre di molto quella che potrebbe essere la competenza della cassazione, di limitarla più particolarmente a quella che è rigidamente la stretta questione di diritto, togliendo la possibilità di certe scorribande nell'esame di fatto che oggigiorno si verificavano e che la facevano diventare molto spesso una terza Corte di revisione anziché una Corte di cassazione. La riforma giudiziaria rende dunque più impellente la necessità di rivedere la nostra procedura.

Due concetti ha fissato la Commissione come necessari al giudizio: la lealtà del contraddittorio e la celerità del processo.

Se dovessi esprimere le mie simpatie per quale dei due concetti si debba avere la preferenza, direi: la lealtà del contraddittorio. Per questo aderisco completamente all'ordine di idee che l'onorevole Sacchi ha sostenuto nella Commissione con la sua proposta di ritornare, sveltito, al nostro procedimento formale, con tutte le modificazioni che si possono fare. Io credo che sia la migliore delle proposte che potesse sortire.

Non credo invece di consentire alla proposta dell'onorevole Marracino che vuole estendere la pratica del procedimento sommario. Il procedimento sommario non risponde alla celerità del giudizio, non risponde affatto alla lealtà del contraddittorio: il procedimento sommario è condannato da tutta la pratica giudiziaria.

Oggi si vedono le parti convenute, o anche la parte stessa attrice, giungere alla udienza di discussione senza aver conosciuto niente della linea di difesa dell'avversario...

SACCHI. Ancora dopo due anni di causa si arriva all'udienza senza che l'attore conosca niente!

GAVAZZENI. Si è venuto anche a quest'assurdo che; mentre nei tribunali, per cause di molta maggiore importanza, si assiste a giochi di sorpresa; nelle preture invece si poteva a ogni riga, (e la pratica sanciva quella che era la teoria), proposta da una delle parti, ottenere un differimento per poter rispondere. Qui era il procedimento formale che vigeva invece del procedimento sommario e contro l'oralità del giudizio pretorile, il sommario era lasciato ai tribunali e portava alla conseguenza lamentata.

Ora io penso che non c'è che il ritorno a quel vecchio sistema. E anche questo mi conforta nella mia tesi, espressa in queste povere parole: che cioè in genere, quello che è vecchio serve ancora molto spesso contro novità impratiche; e se è stata abbandonato, può essere richiamato alla luce e alla gloria dei nostri giudizi.

Non credo assolutamente alla bontà della proposta dell'onorevole Marracino, anche per il sistema misto di oralità, che vorrebbe trasportare da un istituto vigente in Austria, confondendolo, non applicandolo completamente, creando un sistema che non credo possa rispondere comunque alla pratica, affidando al giudice potestà che mi sembrano pericolose.

E sinceramente il sistema rivoluzionario dell'onorevole Cosattini, (a parte tutto ciò che può riflettere la stampa, e che già si pratica da quasi tutti i cancellieri) di fare ricorso così a sistemi meccanici che sostituiscano le formalità prudenziali della nostra procedura, non possono trovare il nostro consentimento.

Non credo neppure al tanto lodato sistema della notificazione per posta. L'onorevole Marracino ha assicurato per la sua pratica di giudice del tribunale delle acque che l'applicazione in quel tribunale ha dato buoni risultati; non posso contestare, ma io vedo

di quel sistema tutti i difetti, senza vederne i vantaggi.

Non è per sfiducia al servizio postelegrafico, che tutti sanno che va magnificamente, non penso a tutto quello che potranno diventare i timbri postali per l'accertamento della data in cui venne recapitata la lettera, mi riporto soltanto all'inconveniente evidentissimo delle notifiche alle società, in cui la persona del rappresentante legale, non è quasi mai rintracciabile nella sede dove sarà portata la lettera, la quale deve contenere il libello introduttivo del giudizio. Ora la malafede dei convenuti che cosa possa costruire in materia è facile a vedersi.

Se si vuole tentare questo sistema crederei che forse per il momento sarebbe opportuno limitarlo al distretto postale in cui ha sede l'autorità giudiziaria davanti la quale si vuole chiamare taluno a rispondere; e credo in ogni caso che non convenga riconoscerlo come unico sistema, come sembra proporre la Commissione, ma che sia il caso di lasciare la facoltà alle parti di giovare anche di questo sistema, mantenendo intatta la possibilità di ricorrere ancora al vecchio ufficiale giudiziario che per il suo ministero pubblico è il solo che fa fede di quanto da lui è stato fatto. I due sistemi possono coesistere; la pratica dirà a quale dei due dovrà darsi la preferenza.

E anche una osservazione desidero fare, e la faccio per quanto sappia di recare un altro dispiacere al mio amico Meda. Si veda se non sia il caso di ritornare sulla faccenda della maggiore competenza pretorile. Io credo che il ministro, specialmente di fronte alle condizioni dei nostri uffici giudiziari e anche per tener conto delle nuove proposte che sono state fatte in ordine a certa oralità dell'Istituto giudiziario, veda se non sia il caso (e non si abbandonerebbe neanche il concetto di una maggiore competenza di un giudice singolo non collegiale) di riesumare il giudice unico, con competenza, come giudice unico, per le cause di importanza limitata; e cercare in questo modo se non sia possibile ovviare all'inconveniente enorme che deriva col disturbare il collegio per cause che si possono ritenere di minor valore.

In tal modo si sperimenterebbero contemporaneamente le nuove forme che vogliono introdursi.

Non insisterò su questo punto, non fo una proposta formale, è un'idea che io ho esposta e che prego sia tenuta in considerazione.

Vengo rapidamente al Codice di commercio. Non tratto del Codice marittimo, perchè mi dichiaro pesce d'acqua dolce; non ho competenza.

Il Codice di commercio dovrebbe a prima vista portare maggiori e più sostanziali riforme, ma anche qui di veramente nuovo non ho trovato niente.

Ci sono delle preoccupazioni fondate per certi gravi inconvenienti e per certi danni derivati alla pubblica economia a cui abbiamo assistito. Questi fenomeni, questi inconvenienti, hanno preoccupato doverosamente il ministro e la Commissione parlamentare, come del resto avevano preoccupato tutta l'opinione pubblica, la quale ha reclamato in modo particolare che si prendessero provvidenze atte ad evitare certe catastrofi.

Notiamo un principio fondamentale e l'onorevole Belotti nella sua relazione lo ha chiaramente illustrato:

Il commercio riposa principalmente sull'onestà; e il commercio nel contempo ha bisogno nel modo più assoluto di speditezza, di celerità, di non avere alcun inciampo.

Tutte le forme che possono restringere o inceppare comunque l'attività commerciale in tutte le sue manifestazioni, potranno forse apparentemente dare la sensazione di maggiore tutela, ma probabilmente gli inconvenienti che ne derivano sono maggiori dei vantaggi che se ne vogliono ritrarre.

Mi voglio fermare particolarmente, perchè forse è la questione più grave, su ciò che riflette i depositi bancari e su quanto si attiene alle società.

I depositi bancari hanno richiamata l'attenzione del ministro, che è stato seguito in parte dalla Commissione. Il ministro ha voluto accennare ad alcune forme che potrebbero essere una garanzia per i depositi bancari.

Notiamo prima di tutto una cosa che è pure già stata rilevata dall'onorevole Belotti: il deposito è un atto eminentemente volontario. Nessuno può costringere ad attuare un deposito, e il risparmiatore può tenersi, come fanno pure ancora certe massie di campagna, i propri quattrini nella calzetta, e così assicurare il proprio risparmio: sarà un danno per la pubblica economia, ma egli è sicuro di salvare così il proprio denaro. Nel mentre il deposito è un atto volontario, costituisce però il principale mezzo per poter aiutare e sviluppare i commerci e le industrie. Che cosa succede e che cosa è successo?

Ad ogni deposito è connesso un interesse: ed in genere il depositante corre un'alea, che è maggiore a secondo dell'interesse che percepisce. Perchè? Perchè in genere ci sono delle Banche sicure, tranquille, che danno un limitato interesse e delle Banche di speculazione che danno un interesse alto e che fanno veramente la caccia al denaro; al risparmio.

Ora il risparmiatore appena appena avveduto deve di sua natura spontaneamente sapere già prima di attuare il deposito, che corre questa maggiore alea quando affida il denaro a delle Banche di speculazione, e in certo senso se egli richiede un maggiore utile sotto forma di interesse, è giusto anche che corra un maggior pericolo.

Le forme degli Istituti bancari in Italia sono tante che non resta altro che la difficoltà della scelta: Casse postali, Casse di risparmio, Monti di Pietà, Casse popolari, e su su fino alle grandi Banche abbiamo tutta una serie di Istituti bancari fra cui il risparmiatore può scegliere; ed egli sa che ci sono Istituti di completo riposo e fiducia, ed altri che non lo sono. Egli dunque può regolarsi. E se per una certa avidità di lucro maggiore corre a dare il proprio denaro a Banche che danno minore affidamento, il risparmiatore non ha che imputare a se stesso questa poca diligenza, o questo poco riguardo.

Che cosa si potrebbe fare per studiare una garanzia? La relazione ministeriale accenna ad una specie di privilegio per i depositi bancari. Si vede subito come la cosa sia impossibile. Il privilegio a che cosa porterebbe? Gli Istituti bancari che assumono questi depositi privilegiati non possono usarne. Il solo fatto di dover provvedere in qualsiasi evenienza e in qualsiasi caso alla restituzione integrale, li porta ad investimenti che non possono comunque consentire una qualsiasi alea di perdita, per avere pronto il denaro da restituire ai depositanti.

Non solo, ma il privilegio riservato ai depositi bancari elimina completamente tutti gli altri depositi a caratteristiche diverse che possono affluire a quella determinata Banca. Quella banca dei conti correnti, ad esempio, non ne farebbe più, il correntista che sa di essere in condizioni di inferiorità di fronte ai depositi puri e semplici, non ricorre più a quella Banca e si rivolge ad altri Istituti.

Proporzione del capitale coi risparmi e coi depositi. Anche questo è uno degli accenni contenuti nella relazione ministeriale.

Ma è una proposta inattuabile. Oggi — la relazione della Commissione accenna anche a questo — oggi i depositi sono talmente cresciuti presso tutti gli Istituti bancari che chi volesse proporzionare il capitale sociale ai depositi bancari tanto varrebbe si limitasse a fare delle speculazioni e forse più vantaggiose col capitale sociale, anziché metterlo al sicuro per poter garantire i depositi bancari che sono affidati a quella Banca.

Investimento in titoli pubblici. Neanche questa è una misura adatta, non solo per la ragione già detta che se i risparmi debbono rivolgersi più direttamente al commercio e all'industria, vorrebbe dire sottrarre molte fonti a questo scopo; ma anche perchè ne verrebbe una ripercussione gravissima sul Tesoro per tutta l'affluenza dei danari che andrebbero a richiedere titoli pubblici.

Si è chiesto l'intervento del Governo nella costituzione del Collegio dei sindaci proposta che mi sembra molto pericolosa, non solo per una certa responsabilità di carattere morale che lo Stato verrebbe ad assumere, ma anche perchè noi pensiamo che ne verrebbe un inceppamento allo sviluppo delle banche. Questi sindaci che corrono il rischio di esporre la propria responsabilità, sarebbero portati a mettere il veto a quasi tutte le operazioni; una banca non sarebbe in condizione di poter funzionare di fronte al controllo pertinace, insistente del Collegio dei sindaci appena appena si presentasse un'operazione di carattere un poco aleatorio.

Si è detto, e mi pare che in questo consenta la relazione, che si dovrebbe giungere a questo minimo di garanzia: prima che si apra una banca, prima che si costituisca, diremo così, questa rete per i merli, si veda chi è che mette l'uccellanda: vediamo che vi sia l'onestà da parte di chi inizia le sue operazioni di credito. Anche questo mi sembra pericoloso, caro Belotti: questo sindacato di ogni iniziativa particolare, questo giudizio sulle persone che si viene a stabilire, questo intervento non si sa di quale autorità, se giudiziaria o del potere esecutivo, per controllare la capacità e l'onestà delle persone, si presta a tutte le forme possibili di speculazione, anche politica.

Quindi non credo che comunque si possa giungere ad una conclusione in materia.

Ritengo che ci sia una sola forma possibile: una maggiore severità di sanzioni penali. Se è vero che il commercio e l'industria riposano sopra l'onestà, si deve colpire la

disonestà. Se è vero che solo attraverso l'onestà si può dare la sensazione dello sviluppo di un'azienda, di una industria, la sicurezza per il pubblico che comunque ha contatto con questa azienda, con questa industria, si colpisca energicamente chi ruba, chi froda la pubblica fede. Se la pubblica opinione di fronte a certi scandali che si sono verificati è insorta, vi sarà stato, è vero, anche il bruciore per il danno patito, ma vi era anche la visione che non si procedeva a colpire chi aveva mancato; che attraverso Commissioni d'inchiesta, attraverso le superiori autorità che devono intervenire, giudicando su chi è presente o non è presente, si trovasse sempre il modo per eludere quello che può essere il rigore della legge penale di fronte a calamità pubbliche, come quelle che abbiamo dovuto lamentare.

Se metteremo delle sanzioni — e in questo concordo con l'amico onorevole Gonzales, che in questo stesso senso si pronunziava — se aggraveremo le sanzioni, se veramente daremo la sensazione che l'autorità giudiziaria interviene a tempo ed energicamente e va fino in fondo per assodare le responsabilità, io credo che a poco a poco anche questo marcio, anche questo andazzo verrà tolto. E pensiamo che il risparmio, anche a sue spese, imparerà a distinguere i galantuomini dai disonesti; imparerà anche a sapere e a conoscere quali sono le buone iniziative, che meritano appoggio, e quali sono quelle che tale appoggio non meritano.

Affidiamoci a questo sano criterio, anche se conseguenze di carattere dannoso ne possono derivare, e non andiamo alla ricerca di vincoli di sorta, che non possono portare a nessun beneficio, ma che possono costituire dei veri danni.

Ciò che ho detto in questo senso vale anche per le società. Non credo che sia necessario tutelare le minoranze azionarie, per un concetto molto fondamentale, che può essere pedestre, ma che difficilmente può venir superato. In genere il concetto di interesse, da cui è guidata la maggioranza degli azionisti, riesce a favore anche delle minoranze, perchè è assurdo pensare che gli azionisti, i quali hanno in mano le forze maggiori e risentono le maggiori conseguenze della loro opera, vogliano agire contro il loro interesse per danneggiare le minoranze.

Non vedo quale sia la necessità utile di questa ingerenza, e non credo che si debbano introdurre nel nostro Codice altri organi per gli obbligazionisti e per tutti coloro che hanno rapporti con le società. Confidiamo che la

rettitudine e l'onestà di tutti varrà a sanare i difetti che non sono di legge, ma di cose.

Ho finito e domando scusa se forse mi sono dilungato troppo ed ho abusato della pazienza della Camera. Conchiudo ricordando i precedenti da cui ho preso le mosse e dicendo al ministro Oviglio di non avere che una sola preoccupazione; non quella di far poco, ma quella di far troppo.

Tutta la maggiore prudenza, che sarà esercitata in questa materia, non sarà mai dannosa. Ci sarà sempre tempo per eventuali modificazioni, ci sarà sempre tempo per eventuali innovazioni.

Mi sia consentito però un solo richiamo e la espressione di un solo desiderio. Noi aspettiamo dal ministro Oviglio che ripari alla più grave lacuna della nostra legislazione, a tutto quello che riflette la legislazione sul lavoro, la legislazione sociale. Di questa non è alcun cenno nella riforma, perchè forse ne esulava la portata, lo comprendo benissimo, dati i criteri da cui è partito il ministro; modesti e — consentite che lo dica, in confronto a certe malignazioni che si sono volute fare per certi raffronti — onesti propositi, che hanno animato il ministro Oviglio nella presentazione di questo progetto.

Creda, onorevole Oviglio, che lei deve essere artiere e artista nello stesso tempo: artiere che solidifica l'edifizio che è stato eretto; l'artista che completa questo edifizio. Se noi vogliamo portare una pietra nuova a questo gloriosissimo edifizio del nostro diritto, facciamo che non ci siano incrinature, che sia completamente levigata, perfetta.

Solo in questo modo tale pietra sarà degna della nostra tradizione; solo in questo modo sarà degna del nostro avvenire. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cao, il quale svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

« La Camera afferma che le tasse e condizioni fiscali dei giudizi debbano essere ridotte alla massima semplicità, alleviate per quanto è possibile, e disciplinate per modo che sia eliminata ogni sanzione processuale della inosservanza;

che la giurisdizione civile (nel senso di non penale) debba essere ridotta a quella maggiore unità possibile che ristauri il principio classico dello Stato giuridico e libero;

che il procedimento civile debba essere disciplinato secondo i seguenti criteri direttivi:

a) il mantenimento di un tipo normale generale e complementare, di procedimento;

b) che questo abbia per caratteristica la forma mista di scritto e di oralità, come è contenuta nell'attuale Codice e nel regolamento generale giudiziario — la separazione preclusiva di uno stadio deliberativo e istruttorio dalla discussione — l'eliminazione delle formalità non necessarie all'applicazione dei precedenti criteri e l'abbreviazione dei termini — la trattazione con procedimento sommario degli incidenti — il rispetto del principio dispositivo; l'applicazione del principio di officialità limitata alle questioni d'ordine pubblico alla disciplina del processo, ai presupposti processuali di essenza e alla funzione del giudicare — la esclusione di un potere inquisitorio;

c) il mantenimento di un procedimento sommario, del monitorio e di procedimenti speciali.

Riconosce inoltre la convenienza che il sistema dei rimedi giuridici, salva l'abolizione della opposizione per contumacia, non venga sostanzialmente innovata;

che venga regolata la disciplina processuale dello *scheinurteil*, che il sistema della disciplina delle nullità processuali contenga l'applicazione del principio della *conversione* degli atti giuridici;

che siano regolati l'esecuzione delle obbligazioni di fare o di non fare o di tollerare; l'*inspectio corporis* a fine istruttorio; il pignoramento sopra cose portate dal debitore e la consegna coattiva del minorene;

che siano istituite la notazione ipotecaria come misura conservativa e una sanzione dell'abuso del credito e della insolvenza intenzionale di non commercianti ».

CAO. Onorevoli colleghi! Tengo a dichiarare subito che non condivido il luogo comune tante volte abusato qui dentro e soprattutto in questa materia della riforma dei Codici, il luogo comune della incapacità tecnica del Parlamento a legiferare in materia giudiziaria.

Vi è nella materia la difficoltà soltanto comune ad ogni collegio, di creare la formula, di dare coordinamento. Orbene il Parlamento, come ogni collegio, supera facilmente questa difficoltà, delegando ad alcuno dei suoi membri — Commissioni — la formulazione e il coordinamento. Le Commissioni poi a lor volta si affidano alla elaborazione individuale, giacchè non è un fatto, nè parlamentare, nè politico, ma è un fatto psicologico comune che la espressione di un pensiero riflesso, soprattutto di contenuto scientifico — e scienza è lo *jus* — non possa

essere opera collettiva, ma soltanto del lavoro cerebrale singolare.

Con questo metodo delle commissioni, le quali poi ad alcuni dei loro competenti, scelti, affidano il lavoro dirò così esecutivo, della formulazione della norma giuridica e del coordinamento delle diverse norme, la Camera italiana ha espresso e va esprimendo ogni dì opera di alto tecnicismo e di alta specializzazione.

Per riferirmi soltanto alla mia esperienza personale, a quella della attuale legislatura, io ho seguito con ammirazione l'opera collettiva della Camera e l'opera individuale speciale di alcuni dei suoi componenti, nella formulazione, nella elaborazione, nella discussione di molti argomenti di alto e specializzato tecnicismo.

Ognuno di voi deve ricordare le discussioni sulla formidabile legge del latifondo, che maturata o no, resta come dimostrazione della capacità tecnica e giuridica del Parlamento tante volte discussa. Le discussioni finanziarie sono pure opere di alto tecnicismo. E nella discussione dei giorni scorsi sulla tariffa doganale, la Camera non ha dimostrato quella sua alta capacità tecnica specializzata, che pur volentieri, (con andazzo che mi pare quasi persino poco decoroso) qui dentro e fuori si nega?

Si dice — e lo ha detto anche il collega Baviera — che la Camera è solo capace di attività politica: luogo comune falso, a mio modo di vedere, anch'esso.

Se con l'espressione attività s'intende solo il commento o la polemica, allora si fa gratuita anzi mendace ingiuria alla Camera.

Il commento e la polemica, è vero, spesso trasportano al di là dei giusti limiti il Parlamento; ma, ripeto, sarebbe ingiustizia ridurre a questo tutta la capacità e tutta la laboriosità della Camera. La sua attività, pur essendo attività politica, è per necessità di cose insieme attività giuridica; perchè io invito i professionisti del luogo comune che specializza alla attività politica la capacità della Camera, io li invito a rispondermi se sia vero o no che l'attività politica della Camera si esprime con contenuto e in forma giuridica. La formazione e la discussione delle leggi non può per definizione negarsi che sia atto profondamente e sostanzialmente giuridico.

Ad ogni modo, checchè sia di ciò e comunque si voglia giudicare l'attività di questa rappresentanza dello Stato, di questa personificazione della Patria, del popolo,

che come tale e perciò solo dovrebbe imporsi al rispetto anche formale di ognuno, ad ogni modo, dico, l'attività del Parlamento resta pure, per definizione, attività sovrana. La sovranità del popolo io non vedo risieda in modo migliore e più reale in alcun luogo e più possente altrove che nel Parlamento, nelle due Camere; ma soprattutto qui nella Camera elettiva, che dalle elezioni ricava la ragione d'essere, la forza, la sovranità sua; ad ogni nuova elezione riaffermata.

E se dunque l'attività della Camera, in ogni campo, è esplicazione del suo potere di sovranità, io nego competenza e diritto a chicchessia al biasimo e al vilipendio contro questa attività sovrana, appunto perchè sovrana. Il cultore romito del diritto, il distillatore della teoria può, nel solitario gabinetto dei suoi studi, incidere col freddo coltello dell'anatomo l'opera parlamentare; ma chi dell'opera parlamentare è strumento e ingranaggio non ha diritto di negarne l'autorità; di mancarle di rispetto. (*Commenti e interruzioni al centro*).

Io mi stupisco, che voi, contraddittore onorevole, vogliate accontentarvi della ferula di un padrone; e trovarla la più saggia e la più dotta. (*Approvazioni a sinistra*).

I tutori del bene del popolo, contro il volere del popolo, sono dei fanatici presuntuosi; se non sono anche dei profittatori di malafede.

Il diritto divino è caduto; ma io acconsentirei ancora a servirlo questo diritto, se alcuno avesse la capacità di dimostrarmi quale è la volontà celeste!...

Questo che io dico va contro ogni dittatura; e (non a mortificare alcuno) va anche contro la dittatura cosiddetta del proletariato.

Se così è, ritornando più vicino alla materia di questa legge, io la delega legislativa che si domanda al Governo e che ora si discute non posso intenderla che come mezzo tecnico della stessa attività parlamentare: quel mezzo tecnico che è destinato a creare la formula delle norme singole, a trovarne il coordinamento.

Necessità tecnica, dunque; e questo espediente, questo strumento appare più che in ogni altra legge complessa necessario in materia di codici. Questo è intuitivo.

Nella materia due metodi sono possibili: la legiferazione per allegato, e il metodo del progetto attuale.

Ora, dal punto di vista parlamentare quale dei due è preferibile? Quale dei due metodi appare cioè più rispettoso di quella sovra-

nità che io dianzi ho proclamato, e che non cesserò mai, in ogni occasione, di proclamare?

Il metodo della legiferazione per allegato mi appare meno rispettoso della sovranità parlamentare del metodo adottato con l'attuale disegno di legge; che è quello della determinazione che si chiede alla Camera dei criteri direttivi per la compilazione delle leggi nuove e per la esecuzione delle riforme progettate.

Io preferisco questo metodo, perchè trovo che esso cede il passo alla volontà della Camera.

Per contro l'iniziativa del Governo, che è nel metodo della legiferazione per allegato, pregiudica già in certo modo il risultato del lavoro formativo della legge.

Onde non posso far mio il rimprovero, che è stato fatto al disegno di legge, anzi in modo speciale alla relazione che lo accompagna, di un'eccessiva scheletricità. Questa scheletricità è giustificata, perchè in fondo della relazione come in fondo del disegno di legge io amo trovare questa espressione del volere del ministro proponente: « dica la Camera i criteri, indichi le linee basilari, direttrici, della riforma che il Governo intende attuare. Il Governo le seguirà ».

Onde io non ho inteso coloro che hanno biasimato la richiesta di delega legislativa di cui discutiamo, ma che, allo stesso tempo, hanno domandato che la riforma si allargasse ad altre leggi, ed altri Codici.

Io ho sentito il soffio travolgente di passione e di eloquenza che l'onorevole Bentini ha alitato, come una tempesta purificatrice e rinnovatrice, sulla quietudine della Camera; ma mi pare che l'onorevole Bentini non abbia fatto altro che un brillante paradosso, quando, insorgendo contro la richiesta della delega legislativa, rimproverava poi al ministro che a questa delega non fossero stati dati limiti ancora più vasti.

La Camera, che non ha creduto di opporre un *fin de non recevoir* al progetto di legge per l'esercizio provvisorio (benchè quel progetto di legge non avesse relazione, perchè non si possono dire relazione le quattro righe stampate che l'accompagnano) non credo che potrà opporre un *fin de non recevoir* alla breve, sommaria, e diciamo pure modesta relazione del ministro della giustizia; quando tenga presente (e questo voglio ribadire, perchè questo significa l'affermazione di un principio e il rispetto alla sovranità della Camera) che questa somma-

rietà della relazione significhi la cauta voluta astensione dal prevenire il giudizio del Parlamento, il riposare fidente, rispettoso e devoto, sull'autorità, sulla competenza di questo a tracciare le linee direttive della riforma.

E appunto per questo io trovo allora poco felice la frase del ministro stesso raccolta dalla relazione generale: « essere egli disposto a tener conto della collaborazione del Parlamento ». No, non si tratta di buona disposizione, nè di collaborazione; ma si tratta di potere superiore delegante che assegna i limiti del mandato, e si tratta insieme di un mandatario obbligato a seguire il mandato e rispettarne i limiti.

Ma il complesso della relazione e la sua parte, dirò così, dispositiva, la richiesta della delega, mi fanno persuaso che non si tratta in questo, che di sfumatura; anzi devo dichiarare che in questa materia di rispetto alla sovranità della Camera è piuttosto che il ministro la nostra Commissione (la nostra rappresentanza speciale!) che pecca, almeno in un punto particolare, cioè per la sua proposta di abolizione del capoverso dell'articolo 2, quel capoverso (i colleghi che mi ascoltano lo conoscono) con il quale il ministro si impegna a riportare, dopo la compilazione dei Codici, i Regi decreti di approvazione dinanzi alla Camera. Ed intendo con Codici allegati; giacchè non avrebbe nessun senso il portare dinanzi alla Camera esclusivamente i decreti.

Quando l'onorevole Meda, nella relazione generale, rinuncia al capoverso dell'articolo 2 e vuole confutarne l'importanza, e quasi il senso, io sospetto che allora sia lui, piuttosto che il ministro fascista, che cede ad una speciale *forma mentis* politica; del resto già rilevata da certi suoi antichi peccati mortali, i non pochi decreti-legge da lui fatti quando fu al Governo!

Eppure, l'onorevole Meda ha perfettamente inteso il senso, e non si poteva dubitare che così dovesse essere, di questa disposizione, di stabilire cioè essa un termine di *vacatio legis*! (*Interruzione del deputato Tonello*).

Osservo ora che se il Governo s'infischia della discussione, la discussione si infischierà del Governo!

PRESIDENTE. No, no, onorevole Cao, il ministro è qui!

CAO. Rispondeva al collega, qui vicino, che mi avvertiva dell'assentarsi del ministro.

Dicevo, dunque, che il capoverso dell'articolo 2 stabilisce un termine di *vacatio*

legis, (e l'onorevole Meda vi consente) durante il quale sia possibile al Parlamento di esprimere il giudizio sull'opera compiuta dal Governo. Non intendo quindi come, poi, l'onorevole Meda passi a dichiarare irrettrabili i codici, una volta compilati! Io amo ritrovare nell'articolo la salvaguardia dell'autorità della Camera, e di un suo potere di ratifica alla esecuzione del mandato! Nessuno, neanche il Governo fascista è padrone dell'avvenire! Parrà quindi a tutti prudente che la nuova ed importantissima opera legislativa riporti un giudizio complessivo ed integrale dopo il suo compimento, e che sia (per lo meno questo!) scelto il momento dell'applicazione dei nuovi codici. Il capoverso dell'articolo 2 fa salvo alla Camera questo potere.

Ecco perchè io ho proposto, in un emendamento che sta dinanzi alla Camera; che sia mantenuto il testo ministeriale.

Ma io ho domandato che sia mantenuto tutto intero questo testo, perchè oltre che per questo punto, per un altro io non posso dare la mia approvazione al testo, diverso, proposto dalla Commissione.

Io vorrei domandare alla Commissione: Che cosa significa l'aggiunta al n. 1 dell'articolo 1, la frase: « casi di nullità e di annullamento del matrimonio »? Io non intendo questa frase, posto che la Commissione plenaria ha respinto l'emendamento Ferri. Parmi, anzi, che nella parola « annullamento », messa accanto alla parola « nullità », sia visibile l'affermazione di quel principio del divorzio voluto dall'onorevole Ferri, (con abilissima dialettica fu detto) ma che la Commissione nega. Ed appunto perchè anch'io non sono divorzista, non amo quest'aggiunta e perciò domando che, anche per questo punto, sia ristabilito il testo ministeriale!

Io non approvo la proposta Ferri, e non ne farò un lungo discorso, perchè altri ne ha già parlato, non l'approvo perchè essa vulnera il principio della indissolubilità del matrimonio; perchè essa significa l'abbandono del coniuge nella maggior sventura; perchè alimenta semi d'odio contro la madre — parlo della madre, perchè la condanna colpisce più frequentemente il padre — nei figli, che vedono l'abbandono del padre condannato. Che avverrà nel caso di grazia, nel caso di errore giudiziario?

E poi, per il caso della follia, chi ne assicurerà l'irrimediabilità? Non si darà, con una disposizione di questa fatta, esca nuova alle frodi, che non sono soltanto nei romanzi, di abusivo rinchiodamento, e, ancor più fa-

eilmente, di frastornata liberazione dal manicomio?

Mi si permetta di dire anche una rapida parola sull'ordine del giorno Degni sopra il matrimonio religioso. Già, io mi sono sentito, a dir così, pungere, quando ho letto quest'ordine del giorno, che per due volte, indicando un rapporto tra la Camera e il ministro, adopera la espressione « fa voti ». Non ho trovato che alcun altro ordine del giorno abbia seguita questa forma sommessata. Io vorrei dire piuttosto: « dà mandato », anche a non voler dire « ordine ». La Camera non fa delle richieste supplichevoli al suo Comitato esecutivo, al Governo.

D'altronde, se debbo dire del merito di questo ordine del giorno, non trovo un senso apprezzabile nella delega, che con esso si vuol dare, ai ministri del culto, per la celebrazione del matrimonio; posto che la cura delle condizioni e le formalità del matrimonio stesso sono lasciate dall'autorità civile. Allora, io non veggio più nell'ordine del giorno un contenuto sostanziale, ma solo l'affermazione di un ossequio all'autorità religiosa in una funzione, che nello Stato moderno è considerata essenziale ed esclusiva dello Stato. E basta che io dica questo, perchè io abbia senz'altro giustificato la mia avversione.

In materia di matrimonio ha anche attirato la mia attenzione un ordine del giorno del collega onorevole Cirincione, che io non leggo perchè ho bisogno di affrettarmi, ma che debbo supporre sia noto, che ha uno scopo *eugenico*. Io non solo condivido perfettamente le ragioni che hanno indirizzato la proposta del collega Cirincione, ma vorrei anzi domandargli, se fosse presente, che trovi una formula più pratica, più efficace a tutelare quell'altissimo e profondamente realistico interesse del matrimonio, che è l'assicurare la sanità della prole.

PRESIDENTE. Onorevole Cao, ella sta dando il suo avviso sui vari ordini del giorno come un ministro! (*ilarità*).

CAO. No. So che sugli ordini del giorno dei singoli deputati non è, in genere, concesso ai colleghi di parlare; ma poichè qui si allargavano, in buona sostanza, gli oggetti della discussione posta dalla Commissione e dallo stesso ministro non mi è parso fuori luogo esprimere il mio avviso sui due ordini del giorno Ferri e Degni, che fanno parte del testo dei lavori della Commissione. La trasgressione, se mai, non riguarderebbe che l'ordine del giorno Cirincione.

Sulla estensione, proprio per finire su questo argomento, della questione della

delega legislativa, io debbo ancora soltanto ricordare un mio emendamento col quale domando che si estenda espressamente la delega a tutta la disciplina, sostanziale e formale, del diritto probatorio.

Si potrà forse dire che implicitamente la materia è attratta nel campo della delega; ma data l'importanza dell'argomento, non credo fuori luogo che espressamente la Camera si affermi su questo punto; determinazione cioè nuova e più razionale dei mezzi probatori, della loro efficacia ed ammissibilità in giudizio e della loro formazione processuale.

La motivazione di questa mia richiesta è in tutto quello che dirò ancora ed è anche nel contenuto delle varie relazioni.

E vengo senz'altro all'argomento principale della mia discussione, alla riforma del processo civile.

Prima di tutto, a questo proposito, io voglio ricordare due gravi fatti di decadenza, politica e tecnica insieme, del processo; dell'uno dei quali si è già parlato, ma non, per quanto io ricordi, dell'altro. I due fatti sono il fiscalismo e quello che molto tempo fa io battezzavo frantumazione, e oggi a ragione si chiama adirittura polverizzazione, della giurisdizione.

Nessuno può negare la gravità enorme dei danni che provengono dall'inquinamento fiscale della funzione giudiziaria, tanto per la gravità dei pesi, quanto per la cattiva tecnica dell'applicazione, già rilevata dal collega Cosattini. E di più io voglio notare quel cieco e crudele spirito di vessazione, che mira al lucro fiscale con la sola preoccupazione di ottenerlo largo e facile, trascurando quasi completamente i contraccolpi sull'intimo funzionamento della giustizia.

Voglio ricordare la confusione perniciosissima, irrazionale ed ingiustificata sotto ogni aspetto, anche sotto l'aspetto dell'interesse fiscale, dell'ufficio di esazione del contributo fiscale con l'ufficio di giustizia; per cui il giudice e il cancelliere sono fatti organi fiscali, con responsabilità fiscale.

Voi infatti sapete che il cancelliere ed anche il giudice devono rispondere delle tasse della cui inosservanza non abbiano sollevata eccezione; onde l'ufficio della giustizia è arrestato e subordinato all'ufficio fiscale, il che è proprio un atto di mancanza di decoro, oltrechè di inquinamento della funzione propria dell'autorità giudiziaria.

Io spero che l'occasione della riforma, che non è limitata al Codice di procedura civile soltanto, ma è estesa a tutte le leggi

che hanno bisogno di essere coordinate, darà occasione di portare rimedio anche a quell'altro fatto di degenerazione del processo civile, anzi dell'esercizio della funzione giurisdizionale, nel senso più largo che io ho voluto segnalare.

Non vorrò oggi propugnare l'unità ideale della giurisdizione civile, che non può parere più possibile, dinanzi alla complessità della vita moderna: accetterò, il concetto, per esempio, di una giurisdizione speciale amministrativa. Ma nella moltitudine infinita di giurisdizioni speciali oggi esistente ognuno deve riconoscere che si ritrovano inconvenienti molto gravi, per l'incertezza del giudice, per la possibilità della concorrenza di giurisdizione, per la perturbante commistione di funzioni amministrative, affidate a molte delle giurisdizioni speciali.

Di qui il traviamiento dei principi generali del processo; lo stesso principio basilare del contraddittorio è spesso attenuato o negato; vi è la tendenza, forse inconscia, ma non meno reale, alla istituzione di fori privilegiati di classe, e, in alcune categorie di controversie, per lo Stato.

Non nego, onorevoli colleghi, speciali esigenze di procedimento, di economia, di prova; ma ne trovo una migliore soddisfazione nelle predisposizioni di norme particolari di processo, cioè nell'usufruire di quei procedimenti speciali, dei quali gli studi della Commissione hanno fatto loro particolare oggetto, e che non sono ignoti al Codice attuale.

Fatti questi due rilievi di carattere generale, e vorrei dire più costituzionale che processuale nel senso stretto, io mi addenterò nell'esame della riforma del processo; restringendomi quasi esclusivamente alla riforma del procedimento che (è chiaro ad ognuno che conosca la materia e coloro che ascoltano la conoscono) costituisce l'impalcatura organica del processo, onde la legge del procedimento diventa in certo senso legge del buon processo.

In materia di procedimento, adunque, io vorrei, prima di tutto, che fosse affermata e tenuta presente dagli esecutori della riforma una prima massima, alla quale non ho visto dare sufficiente risalto: la necessità di mantenere la partizione delle forme di procedimento; di stabilire cioè, un procedimento normale e comune, un procedimento abbreviato o semplificato, il procedimento monitorio; i procedimenti speciali.

Insomma si deve riprodurre con chiara coscienza dottrinale e pratica quella di-

stinzione, che non è estranea allo stesso processo penale, fra procedimento formale (odiata parola!), e procedimento sommario, monitorio, e procedimenti speciali.

Il procedimento formale, io lo intendo, e vorrei che anche questo fosse chiarito nel nuovo Codice, come forma normale, atta a soddisfare alle esigenze di ogni lite, e a costituire la norma generale e completa, quella cioè alla quale, in ogni caso di dubbio, nell'applicazione di procedimenti speciali o abbreviati, possano le parti e il giudice sicuramente riferirsi.

L'inefficienza del Codice del 1865 a soddisfare a queste esigenze col suo procedimento formale fu certamente la ragione dell'insuccesso, del fallimento di quel procedimento.

Ma in realtà questo procedimento, di cui si dice e si è detto tanto male, non ha funzionato come doveva, non già per un difetto di struttura e di logica, o per le sue lacune, ma esclusivamente per alcuni suoi difetti particolari, direi così episodici, che hanno certamente avuto un contraccolpo grave, che non valgono a costituire la confutazione generica del valore tecnico e dottrinale di quel procedimento.

Ricordo tra questi difetti la necessità di una sentenza per la pronunzia della contumacia; la possibilità di purgarla dopo questa sentenza, con perdita enorme di tempo e di attività giudiziaria, la possibilità, sia pure limitata della caducità della iscrizione a ruolo, la lentezza, soprattutto, e la complicatezza, anzi la reiterazione di procedimento, che erano nel procedimento incidentale.

Ma ogni esperto procuratore che ricorda, e non saranno molti, il tempo in cui ha funzionato questo procedimento, e ognuno che ne abbia studiato la storia e raccolti i risultati sperimentali, dovrà riconoscere la saggezza e la praticità che era nello scambio delle deduzioni fra le parti per atti scritti, che ne formano precisa e permanente espressione, nella iscrizione a ruolo, freno di quel contraddittorio contro il litigante che volesse abusare a scopo di defatigazione.

E in sostanza mi pare che questo meccanismo sia accettato dalla più parte dei membri della Commissione, e dallo stesso onorevole Marracino, che poi per principio si professa seguace della scuola del processo germanizzante.

Oggi abbiamo il procedimento sommario; oggi non c'è questo scambio di deduzioni scritte che si possano fermare a piacere di una qualunque delle parti col non rispon-

dere, e iscrivere la causa a ruolo; abbiamo invece lo stillicidio delle comparse conclusionali, principali ed aggiunte, dalle quali la parte ricevente non può difendersi; perchè non può impedire che dopo la presentazione di una comparsa dell'altra parte, questa stessa ne faccia seguire, di poi, altre, con nuove deduzioni; che costringano la parte stessa che è vittima a prestarsi al gioco avversario; a domandare, come si dice, un nuovo rinvio.

MARRACINO. Bisogna dare al giudice la possibilità di fermarla. E la colpa non è del giudice, è vostra.

CAO. Il rimedio c'è già nel provvedimento formale. Ond'io non mi accordo, onorevole Marracino, nella limitazione del numero delle comparse deliberative. Perchè voi, che gridate contro il formalismo, con questa disposizione create un nuovo formalismo; formalismo pernicioso, perchè affidato ad una norma numerica arbitraria e per ciò solo irrazionale.

Certo, si dovranno abbreviare i termini, da quindici giorni a dieci, o a cinque; si dovrà facilitare la comunicazione delle comparse, il che, del resto, è già nella legge del 1901, con la comunicazione per mezzo della firma dei procuratori. Ma, per la sostanza del procedimento, non trovo ragione che valga a dimostrarlo indegno di vivere.

Poichè ho parlato di notificazione, avvertirò che non posso dare il mio entusiasmo alla notificazione postale. L'ufficiale giudiziario, con tutti i suoi difetti, è ancora il più sicuro dei portalettere.

Si tratta nelle notificazioni giudiziarie di documentare non soltanto la consegna dell'atto, ma il contenuto dell'atto, e basta questo per dimostrare che il portalettere non può essere l'ufficiale della notificazione se non diventa a sua volta ufficiale giudiziario.

Perciò non vedo quali vantaggi ci si possa ripromettere da questo luccichio di modesta modernità.

La notifica postale poi è costretta a ricorrere, per creare le necessarie garanzie, a complicazioni non minori di quelle della notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario. (*Interruzione del deputato Cosattini*).

Tutti si riduce a questo, che l'ufficio postale avrà la funzione obbligatoria di ricevere la richiesta di notifica; invece che l'avvocato debba, come ora avviene, scrivere lui all'ufficiale giudiziario, di altra residenza. (*Interruzione*).

La ragione dell'avversione per la comparsa scritta sta nel culto che si professa

per l'astratta oralità. La riforma del processo civile è tutta in quattro o cinque astratti: oralità, immediatezza, concentrazione, sovrannità del giudice, ufficialità...

Ora possiamo credere in fondo di essere d'accordo tutti nel rispetto, anzi nel feticismo di questi astratti quando ci si intenda.

È questione di realizzazione. Ora, nel disprezzato Codice del '65, il rispetto della oralità, l'impiego della oralità non manca affatto. (*Interruzione del deputato Cosattini*). E prima di tutto nel procedimento pretorio.

Ora, qual'è l'abitudine invalsa in pratica? I procuratori stilano i cosiddetti verbali, cioè fanno anche in pretura delle brevi comparse scritte, che, invece di notificarle, consegnano al cancelliere che le traduce in verbale.

Questo significa che lo scritto si presta come forma pratica più precisa, più sicura e non meno rapida dell'orale.

Ma non manca l'applicazione dell'oralità anche nel procedimento formale; nel momento critico e decisivo della causa, si ha la discussione orale all'udienza.

E mi pare che si esageri un pochino, qui, dal mio cortese collaboratore (dico collaboratore perchè l'interruttore molte volte diventa un collaboratore!), coll'esempio del processo a tipo germanico; perchè anche in esso, più o meno, lo scritto è anche adoperato (*schriftsätze*), e il protocollo, che nel processo austriaco ha funzioni assai più larghe del nostro foglio di udienza, è pur un atto scritto.

Che m'importa per l'oralità che esprima a voce la vostra volontà processuale se poi essa non ha vita effettiva e documentazione precisa se non attraverso lo scritto?

L'onorevole Marracino vuole facoltativa per il giudice la prescrizione dello scritto. E si insorge contro il formalismo!

Ma questo non è formalismo, formalismo che può diventare arbitrio? Non giova alla rapidità del procedimento la necessità di questo particolare permesso?

E mi pare che costituisca anche una disparità di trattamento fra i litiganti, poichè questo permesso dovrebbe essere chiesto dal convenuto, e, se negato, egli si troverebbe in condizioni d'inferiorità in confronto dell'attore che ha aperto il fuoco con l'atto, scritto, la citazione.

COSATTINI. Qui ha ragione.

CAO. Si sintetizza la linea della riforma del processo civile con la imitazione, che si vorrebbe fare, del processo penale, per quanto riguarda la concentrazione, l'immediatezza.

e l'oralità. Ma non è un'osservazione peregrina che questi tre astratti hanno nel processo penale un dominio assai più apparente che reale. Fra voi sono molti penalisti che certo si sono prese grandissime arrabbiate all'udienza, perchè il giudice penale dava retta al processo scritto e non credeva al testimone che deponeva diverso all'orale. Vi è nel processo penale larga parte di scritto nell'istruzione preparatoria; tanto più importante quanto più alto è il grado del giudice.

Non ho bisogno qui dinanzi a dei giuristi del vostro valore di ricordare la posizione ben diversa delle parti, la funzione diversa del giudice, la diversa finalità delle sue giurisdizioni. Lo scritto rimane pur sempre qualche cosa di più preciso di più elaborato, di più documentato.

Le mie vedute coincidono con quelle dell'autore di uno dei sub allegati, l'onorevole Loggia. Ma anche l'onorevole Sacchi e l'onorevole Marracino consentono nella determinazione, con valore preclusivo, di un periodo istruttorio e di deliberazione. Si consente cioè in questo: che a un certo punto, raccolte le deduzioni delle parti, cioè le loro domande, le loro difese, eccezioni ed argomentazioni, raccolte le documentazioni esaurite le prove, scenda il sipario sulla lotta giudiziaria e sia data al giudice la parola; concesso alle parti soltanto ancora, di discutere sul materiale di qua e di là preparato. Ora se questo si concede da parte degli estensori dei sub allegati, se questo non pare sia contrastato neppure da parte dei sacerdoti della riforma germanizzante, domando con quale logica siano levate alte grida di esecrazione contro il processo formale. Ma questa è precisamente l'essenza del processo formale; questa è una caratteristica dialettica e tecnica principale.

COSATTINI. È un accidente. (*Si ride*).

CAO. È un accidente formativo (*Ilarità*). Lei lo chiama accidente non precisamente nel senso che ha provocato l'ilarità dei colleghi.

Accetto qui una proposta dei suballegati che io trovo eccellente correttivo dei difetti che ci possono essere nel sistema; dare al giudice la facoltà di ordinare la riapertura del contraddittorio quando, all'atto di decidere, egli trovi che ciò sia necessario. È una proposta dell'onorevole Marracino che fa sua, mi pare, anche l'onorevole La Loggia, e credo che dovrebbe tranquillizzare tutti contro la eventualità di quell'accidente, che ha preoccupato un momento fa il mio interruttore. (*Ilarità*)

E passo a una proposta dell'onorevole Sacchi, del quale condivido il pensiero generale, come fa il collega Cosattini.

Dissentito per altro dalla sua proposta di voler imporre una risposta obbligatoria e precisa al convenuto. Dissento soprattutto dalla sanzione, contro il convenuto che non risponda, della dichiarazione di contumacia; per di più senza possibilità di purgazione...

Non è colpa mia se ricorre questa terminalogia in materia di procedura. (*Ilarità*).

Dico che dissentito, perchè non si capisce come mai uguale obbligo di rispondere e di precisare non dovrebbe essere imposto all'attore sulla eccezione.

L'uguaglianza di trattamento vorrebbe questo. Ma d'altra parte la sanzione della contumacia per uno che è presente in giudizio mi pare un assurdo logico e giuridico, da non potersi ammettere.

In realtà la proposta è determinata da un'altra tendenza importante della riforma del processo; la tendenza alla quale da varie parti della Camera si è fatto richiamo, di ridurre cioè le parti in condizione di subordinazione, direi, non soltanto di disciplina, ma anche logica, al giudice.

La proposta involve anche più specialmente la questione dell'obbligo di dichiararsi della parte e della veridicità giudiziale.

Io trovo che qui si fa un po' di poesia e molta retorica. È inutile preoccuparsi del valore morale, anzi, consento, immorale, che ha la menzogna nel processo, se non si supera la difficoltà della sanzione.

Ora non conviene creare nei processi civili delle proliferazioni sanzionatorie. Il più delle volte l'obbligo di una dichiarazione chiara e completa può essere facilmente elusa in questa nostra terra dove col senso giuridico, ne fioriscono le spine e gli accorgimenti.

Non si può costringere nessuno in giudizio a fare il giuoco del suo avversario; l'uomo più onesto e più leale sarà trattenuto per lo meno dalla tema di non trovare un'eguale lealtà dal suo contraddittore.

Il giudice stesso, i deputati avvocati lo sanno per esperienza, considera la confessione non con quella simpatia che il volgo suppone; la considera soltanto come una necessità in cui il confitente è stato messo; e il confitente molte volte viene considerato come un mentitore più abile di altri.

La frode processuale, come ogni frode deve essere punita: ma la frode che abbia iniziativa, che costituisce l'agguato, pre-

senti il documento falso, e violi le norme processuali.

Ma a questo bastano le norme di diritto comune e la disciplina processuale. Ma volere che ogni litigante sia un asceta del diritto altrui, che si denudi di fronte all'avversario e di fronte al giudice, è volere l'irreale.

Del resto se voi voleste dare uno sguardo ai Codici stranieri che puniscono il mendacio processuale, l'ordinanza processuale austriaca, e la legge ungherese del 1914, il moderno Codice ginevrino, vedreste che la punizione non è che nel caso di una vera frode, di agguato alla buona fede; e che la negazione pura e semplice o il silenzio puro e semplice non danno luogo, neppure in questi codici, a pena.

Onde non ammetto l'allargamento dell'interrogatorio come mezzo di prova processuale. Io dirò anche qualche cosa che probabilmente richiamerà la protesta di qualche ortodosso.

Non intendo l'interrogatorio come mezzo di indagine processuale. Lasciamo andare il penale, in cui pure l'interrogatorio si presta talora a sorprese, e da parte del colpevole al giudice, e contro l'innocente per opera del giudice prevenuto. Ma in civile l'interrogatorio mi pare niente altro che una convenzione processuale sul punto controverso e per la esclusione del non controverso; una convenzionale dispensa di prova su un punto della contesa.

Questa è una considerazione realistica dell'interrogatorio. L'interrogatorio, come mezzo di indagine, non dà al giudice i mezzi di una pratica attuazione, perchè è troppo completamente diversa la posizione del giudice penale e del giudice civile. Allargare il campo dell'interrogatorio nel processo civile significa dar luogo all'impressionismo egoistico del giudice, e creare una grande disparità tra il litigante audace e disonesto e la parte timida ed ingenua.

Con questo mezzo di tortura morale (contro il quale insorgeva già il vecchio Pescatore) si avrà qualche volta una sentenza rapida ed apparentemente fondata sulle esteriori risultanze del processo, ma sarà un risultato che sarà più spesso di vanto al giudice che di utile alla giustizia !...

Ho presentato un emendamento col quale domando l'abolizione del giuramento decisorio. Esso mi pare fonte di agguati maggiore che non lo stesso interrogatorio a danno delle anime timide, frequente strumento di frodi giudiziali, per la compilazione maliziosa, arma di violenza morale per il timore

della pena in colui che venga convinto di falso, occasione di processi penali che danno il deplorabile spettacolo di una contraddizione di giudicati, e della elusione del risul-tamento del giudizio civile.

Anche il giuramento di ufficio non ha la mia approvazione.

Esso costituisce soltanto un espediente pel giudice pigro o formalista, che non ha il coraggio dell'opera ardimentosa e laboriosa della sua sentenza; ma preferisce la decisione salomonica in base ad una formalità troppe volte compiuta con poca serietà.

Il mio dissenso dalla estensione dell'interrogatorio e dall'esame di parte giurato o non, l'abolizione, che io domando, del giuramento, la resistenza che io oppongo alla costituzione di un potere inquisitorio del giudice sulle parti, dicono già il mio concetto sulla estensione dei poteri del giudice nel processo civile, che da più parti si domanda; e che a me non appare necessaria, nè utile.

Mi limiterò a ricordare che impera necessariamente nel processo civile, il diritto dispositivo delle parti. Osservava già Romagnosi essere una falsa idea che tutti gli atti della procedura debbano partire dal giudice; egli è soltanto destinato a conoscere del mio e del tuo; il rimanente (egli continuava) si fa soltanto perchè sia osservata la parità di trattamento. Certo al giudice spetta ogni potere ed ogni libertà di condotta laddove si tratta della sua missione del giudicare, onde questa sia esercitata nelle migliori condizioni ed egli possa sottrarsi alle insidie dei litiganti.

Egli deve cioè tenersi alla sua parte di giudice del campo ed intervenire soltanto quando la sua funzione è in giuoco, quando cioè l'andamento del processo arrivi a intascare la sua funzione e la sua autorità.

Egli interverrà nella determinazione dei presupposti processuali, per la disciplina del giudizi, egli interverrà, ed io consento in questo, quando creda di dover dichiarare completa l'istruttoria. Onde consento anche quella limitazione del numero dei testimoni che da qualche parte si domanda, soltanto vorrei che questa limitazione fosse esercitata dopo che è incominciato l'esame; non già fatta *a priori*, perchè l'esperienza della decurtazione delle liste in penale non è troppo favorevole.

Per quanto riguarda i rimedi giuridici, la disciplina delle nullità, le svariate riforme dell'esecuzione, io, nell'ora in cui parlo, sono costretto a riferirmi puramente e semplicemente al mio ordine del giorno dove ho elencato alcune delle riforme che credo ne-

cessario siano tenute presenti dal nuovo legislatore. Perchè ci sono alcune esigenze del diritto che non trovano nel nostro codice di procedura soddisfazione.

Elencherò rapidamente: le obbligazioni di fare e di non fare o di tollerare, alcuni casi di accertamenti peritali (per esempio in processi di annullamento di matrimonio); certi casi particolari di esecuzione forzata, per esempio, la esecuzione sulla persona del minore per sentenza di separazione tra coniugi, che assegni ad uno dei coniugi i figli minorenni; il pignoramento di oggetti che si trovino sulla persona del debitore; ed altri casi che la pratica moderna ed anche per vero l'antica, presenta, non tenuti in considerazione dalla legge attuale. Spero che il nuovo legislatore vorrà tenerne conto.

In un discorso parlamentare fatto a quest'ora, onorevoli colleghi, io ho dovuto restringere in termini molto ristretti la esposizione delle mie idee e delle mie osservazioni su di un argomento di enorme importanza sociale e giuridica, e devo dire (la Camera forse se ne è accorta con rincrescimento), di mia particolare predilezione.

Io ho accennato ai limiti generali del lavoro legislativo che si tratta di iniziare. Ho domandato che per quanto riguarda il campo speciale del processo civile, che era stato toccato meno profondamente ancora che gli altri argomenti dalla relazione ministeriale, e che ha trovato sufficiente considerazione da parte della Commissione, ma che certo non poteva avere esaurimento, io domando che i futuri legislatori portino la loro completa, vorrei dire devota attenzione.

Ai giurisperiti insigni delle Sottocommissioni, che hanno espresso il loro pensiero sulle direttive della riforma; a quegli altri giurisperiti, certamente fra i più famosi e più autorevoli d'Italia, che saranno chiamati a scolpire le tavole delle nuove leggi; al ministro stesso che, durante questa discussione, ci ha, dal suo banco, sguardato con occhio di severità che non mi parve tinta di amore, io voglio ciò non per tanto augurare di poter recare a compimento questa sovrana opera legislativa; di legare il loro nome a questa pagina della storia civile d'Italia; pagina di gloria e di bene, pura, più che qualunque altra di ogni meno santa misura; perchè sarà perfezionamento ed elevamento delle norme civili di vita, affermazione e trionfo della più grande forza di civiltà spirituale: il diritto. (*Congratulazioni — Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Interrogazioni e interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e di una interpellanza presentate oggi.

CAPPELLERI, *segretario, legge.*

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, sull'aggressione patita dal sindaco di Rovato (Brescia) cavaliere Antonio Rossi e dal consigliere comunale avvocato Emilio Bonomelli la sera di domenica 3 giugno 1923; e sulle ostilità persistenti contro quell'ottima Amministrazione comunale; e per conoscere il pensiero del Governo e quali provvedimenti intenda prendere per punire i colpevoli e tutelare l'Amministrazione.

« Bresciani, Salvadori, Longinotti, Montini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere il suo pensiero sui provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio dei professori dell'Istituto nautico di Ortona a Mare nei riguardi di alcuni studenti repubblicani astenutisi dal partecipare alla commemorazione ufficiale del 24 maggio pur dichiarando, con ordine del giorno diffuso nella città, la loro fedeltà agli ideali nazionali per i quali essi e il loro partito furono fra i primi intervenitisti del 1914.

« Conti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sulle persecuzioni della polizia torinese contro Pietro Gobetti.

« Romita ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se, di fronte alla sempre maggiore importanza che va assumendo negli altri Stati la chimica di guerra, non ritenga opportuno nel suo vigile e illuminato patriottismo di istituire anche presso di noi un servizio speciale che, impiantato e diretto da personalità di provata competenza scientifica e tecnica e funzionando in contatto immediato cogli Stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica militare, provveda i nuovi mezzi bellici necessari a scongiurare una eventuale dannosa condizione di inferiorità del nostro armamento.

« Boncompagni Ludovisi ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se è stata risolta la questione Erario-metallurgica bresciana ex Tempini in modo che, salvo l'equa tu-

tela dei diritti dello Stato, si eviti un ulteriore e grave danno alle famiglie di circa 800 operai, ora costretti alla disoccupazione, e si ridoni completa attività ad una delle più importanti industrie bresciane. (*Gl'interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Salvadori, Montini, Bresciani, Longinotti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, e i ministri della guerra e delle finanze, perchè dicano se il Governo intenda avvalersi dei pieni poteri di cui è investito per la riforma della amministrazione, per adottare, senz'altro, il provvedimento di chiarificazione dello stato giuridico ed economico dei personali famigliari delle scuole militari, oggetto della proposta di legge, d'iniziativa del sottoscritto e del collega onorevole Carboni (n. 1555 *Atti parlamentari* - Sessione corrente) già svolta e presa in considerazione dalla Camera, con l'adesione del Governo, nella seduta del dì 23 maggio 1922.

« Ora, se è vero che le scuole militari sono conservate con il nuovo ordinamento del Regio esercito; se è vero che i personali famigliari delle scuole (accademie e collegi) sono personali permanenti esistenti fin dagli antichi ordinamenti statali e continuano a prestare servizio utile e necessario, è doveroso sistemarli, una buona volta, e opportunamente adesso che si procede alla riforma di tutta l'amministrazione. Tali personali sono composti di tutti ex militari, in gran parte ex combattenti, qualcuno anche mutilato di guerra, tutti capi di famiglia aventi molti anni, fino a più di 30, di zelante, corretto e lodevole servizio.

« L'urgenza del provvedimento è stata sempre riconosciuta dal Ministero della guerra, il quale, più volte ha fatto delle proposte di sistemazione, sulla base dello stato economico dei personali subalterni di ruolo statale e specialmente a parificazione di ciò che era stato praticato in favore di personali di istituti analoghi o affini dipendenti dai Ministeri della pubblica istruzione e della marina, come, ad esempio, i personali subalterni delle scuole secondarie e dell'accademia navale, ma le proposte non hanno ottenuto finora una definitiva risoluzione.

« La sistemazione dei personali suddetti che avrebbe dovuto avvenire anche per effetto della disposizione dell'articolo 14 del Regio decreto-legge n. 2231, del 27 novembre 1919 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 6 dicembre 1919), e dell'articolo 15 n. 3 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, è ancora un desiderata. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Berardelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sono a sua conoscenza i provvedimenti presi dalla questura di Venezia contro gli studenti della scuola superiore di commercio, rei di non pensare come gli attuali esponenti della politica veneziana e se per il decoro degli studi non ritenga opportuno far revocare gli allontanamenti da Venezia di alcuni studenti ordinati dall'autorità di pubblica sicurezza, evitando così disastrose conseguenze per il loro avvenire e per ridare nel contempo le dovute tranquillità al libero svolgimento degli studi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Arcani ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro dei lavori pubblici, sulla politica ferroviaria in Sicilia e sui provvedimenti per la costruzione delle ferrovie secondarie siciliane.

« Aldisio, Termini, Marino, Novasio ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure la interpellanza sarà iscritta nell'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 19.10.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15.

1. Interrogazioni.

2. *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega al Governo della facoltà di arre-care emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie. (2013)

3. *Discussione del disegno di legge :*

Tombola a beneficio degli Ospedali di Pistoja, Tizzano e San Marcello Pistoiese. (1712)

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

AVV. CARLO FINZI.

Roma, 1923 — Tip. della Camera dei Deputati.

